

DISCIPLINA DEI GIOCHI PUBBLICI

Ver. 1.5 aprile 2026



Gianni LEVOTE

Aggiornata con:

- **Art. 110 TULPS;**
- **L. 07/02/1951 n. 168;**
- **Art. 14 bis c 5 DPR 640/72;**
- **L. 388 del 23/12/2000;**
- **L. 23/12/2005 n.266;**
- **L.13/12/2010 n.220;**
- **D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011;**
- **D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012;**
- **L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)**
- **L. 23-12-2014 n. 190 (legge di di stabilità 2015)**
- **L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)**
- **Corte Costituzionale n°115 del 07/04/1995;**
- **Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003;**
- **Decreto Direttoriale 04 dicembre 2003;**
- **Decreto Direttoriale 20 gennaio 2004;**
- **Decreto Direttoriale 08 novembre 2005;**
- **Decreto Direttoriale 19 settembre 2006;**
- **Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007;**
- **Decreto Direttoriale 22 marzo 2007;**
- **Decreto Direttoriale 18 luglio 2007;**
- **Decreto Direttoriale 18 dicembre 2007;**
- **Decreto Direttoriale 02 settembre 2009;**
- **Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010;**
- **Decreto Direttoriale 10 marzo 2010;**
- **Decreto direttoriale 20 aprile 2011;**
- **Decreto Direttoriale 27 luglio 2011;**
- **Decreto Direttoriale 09 settembre 2011**
- **Decreto Direttoriale 22 febbraio 2019**
- **Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015**
- **Determinazione 04 aprile 2017, n. 37100**
- **Decreto Direttoriale 30 luglio 2019**
- **Decreto Interdirettoriale 2032/Giochi/Adi**
- **Decreto Direttoriale 31516/RU del 22 febbraio 2019**
- **Decreto Direttoriale 30 luglio 2019**
- **Decreto Direttoriale 18 maggio 2021**
- **Decreto Direttoriale 01 giugno 2021**
-

Circolari:

- **AAMS COA/UDC/2003/35067 del 12/08/2003**
- **AAMS n°1/COA/DG/2004 del 26/02/2004**
- **AAMS n°2/COA/DG/2004 del 06/05/2004**
- **Mininterno 557pas/6880.12001(1) del 06/05/2004**
- **AAMS del 10/11/2004 a firma di Anna Maria Barbarito**
- **Mininterno 27-1/A-21 del 23/11/2004**
- **AAMS n°1/COA/ADI/2005 del 09/02/2005**
- **Regione Emilia Romagna 10328/FPA del 06/06/2005**
- **Circ. AAMS 2006/12680/Giochi/Adi del 13/04/2006**
- **AAMS n°1/Giochi/Adi/2007 del 23/01/2007**
- **AAMS 2007/3117/Giochi/Adi del 31/01/2007**
- **AAMS n°2/Giochi/Adi/2007 del 27/03/2007**
- **AAMS n°1/Giochi/Adi/2008 del 25/02/2008**
- **AAMS 2008/10523/giochi/Adi del 14/03/2008**
- **AAMS 2009/10801/Giochi/AdI del 19/03/2009**
- **Mininterno 557/pas/7420.12001(1) del 20/05/2009**
- **Nota Agenzia delle Entrate prot. 954-173098/2009 del 01/12/2009**
- **Convenzione AAMS/SIAE del 16/02/2010**
- **SIAE APP/14/GI del 23/08/2010;**
- **Circolare Prot. n 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010**
- **AAMS 2010/29581/Giochi/Adi del 07/09/2010**
- **AAMS 2011/3263/Giochi/ADI del 31/01/2011**
- **AAMS 2011/48483/Giochi/Adi del 07/12/2011**
- **Mininterno circ. 19/04/2012**

- **Comunicazione AAMS 1/2012 prot. 696 del 24/05/2012**
- **Convenzione Poste Italiane spa ed AAMS**
- **Circolare prot. 2012/2916/Strategie/UD**
- **Circolare 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013**
- **Circolare Mininterno 557.PAS.7801.12001(1)**
- **Comunicato 25 febbraio 2020**
- **Determinazione Direttoriale 18 maggio 2021**
- **Determinazione Direttoriale 172999/RU del 01 giugno 2021**
- **Determinazione Direttoriale 480037/RU del 16 dicembre 2021**
- **Circolare 213732/RU del 19 maggio 2022**
- **Comunicato 9 dicembre 2025**
- **Allegato 1 al Decreto VLT**

Indice

CAPITOLO I

par. 1 :Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett.a del TULPS

par 2: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett.b del TULPS

par.3: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 del TULPS

- Par 3.1: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett.a del TULPS
- Par 3.2: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett.c del TULPS
- Par 3.3. Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. c bis del TULPS
- Par 3.4. Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. c ter del TULPS
- Par 3.5 definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett b del TULPS - VIDEOPOKER

CAPITOLO II

Par 1: Iscrizione all'albo.

Par 2:prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e disposizioni particolari sul gioco on line e totem.

Par 3: Discipline regionali sulla lotta al gioco d'azzardo patologico.

Par 4: Discipline comunali sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

CAPITOLO III

Par. 1 Autorità competente nelle autorizzazioni di Polizia ex 86 ed ex 88 TULPS e gioco lecito

Par. 2 A proposito dei Totem.

CAPITOLO IV

Par. 1: Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett a e b TULPS

Par 2: Contingentamento apparecchi 110 c 7 TULPS

Par 3: Differenze tra art. 110 c 9 c ed art. 110 c 9 lett f quater – spettacolo viaggiante

Par 4: Prescrizioni generali relative al contingentamento

Par 4: modalità fiscali in materia di imposte.

CAPITOLO V

Disposizioni particolari.

Par. 1: Sale Scommesse o CED??...facciamo un pò di chiarezza.....

CAPITOLO VI

Rilevazioni fotografiche di apparecchi non conformi

CAPITOLO VII

Prontuario delle violazioni

CAPITOLO VIII

Modelli di verbale di accertata violazione

CAPITOLO IX

Legge 07/02/1951 n. 168 ed art. 110 TULPS

Capitolo I – Apparecchi da intrattenimento di cui agli art.110 c 6 e 7 TULPS

Par.1 Definizioni degli apparecchi 110 c 6 lett a




La produzione, la distribuzione, l'esercizio e l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e gioco è disciplinata dall'art. 110 del TULPS che detta le nozioni generali rimandando a dei regolamenti inseriti in vari Decreti Direttoriali del Ministero dell' Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nello specifico di ADM nella fattispecie delle specifiche degli stessi. In altre parole la Legge Generale qualifica le macchine da trattenimento e gioco mentre le regole sul loro funzionamento sono disciplinate dalla normativa di settore in capo ad ADM.

A tutt'oggi L'art. 110 del TULPS ha suddiviso gli apparecchi da gioco in varie tipologie inquadrandoli normativamente:

Nell'art. **110 c 6 lettera a** nella fattispecie degli apparecchi con vincita in denaro denominati AWP ovvero NEWSLOT i cui requisiti di rispondenza alle regole tecniche di funzionamento sono i seguenti:

- ciascun apparecchio deve disporre di una sola scheda di gioco univocamente individuata;
- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di



A partire dal primo gennaio 2026, si potrà trovare sugli apparecchi una etichetta adesiva riportante un QR-Code, il codice identificativo e il tipo di gioco che sostituirà i titoli autorizzatori cartacea (alla cui mancanza troverà applicazione la sanzione prevista dall'art. 110 comma 9, lettera f del TULPS), fermo restando che l' esercente dovrà dimostrare a richiesta il possesso del titolo autorizzatorio in originale, in formato cartaceo o digitale. Rimangono validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti apposti sull'apparecchio in originale che potranno essere sostituiti dal QR-Code con copia della denuncia in caso di smarrimento o furto, quindi l'operatore addetto al controllo scansionerà il qr-code e verrà restituito il codice identificativo dell'apparecchio e il tipo di gioco installato

Nel nullaosta viene riportato oltre al nome della ditta che li distribuisce anche un ologramma antifalsificazione che ne garantisce l'autenticità ed un codice identificativo alfanumerico che deve corrispondere a quello che generalmente si vede a video una volta che si spegne e si riaccende l'apparecchio (generalmente segue la scritta "CODEID"). Il mancato possesso dei titoli autorizzatori comporta l'applicazione del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e delle somme in esso contenute (art. 110 comma 9 bis) e della sanzione amministrativa di € 1000,00 (p.m.r.) per singolo apparecchio (art. 110 c 9 lett. d) a carico del distributore, se noto, e del detentore. Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi è l'aams regionale.

Le Newslot devono necessariamente essere collegate alla rete telematica dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), i quali esercitano il controllo in tempo reale sull'utilizzo e ne monitorano il corretto funzionamento. Il collegamento prevede una connessione tra il videogioco ed una centralina (PDA), in genere nelle vicinanze del gioco. La connessione è di tipo a filo come una comune connessione di rete. Questo apparecchio, di varie marche e modelli verosimilmente assomiglia ad un comune router con una antenna a cui possono essere collegati fino a 4 apparecchi da gioco. Il pda, raccoglie le informazioni trasmesse dall'apparecchio di gioco al router e le invia alla rete telematica ADM. La trasmissione dei dati avviene mediante una sim dati. Ogni gestore ha i suoi pda e si possono trovare vari collegamenti tanti quanto sono i gestori che hanno installato gli apparecchi nel locale.



Il controllo sul collegamento si esercita esclusivamente contattando l'ADM regionale ufficio controlli ovvero nei giorni di chiusura dei loro uffici la SOGEI che ha sede a Roma e comunicando loro il codice identificativo (a volte non rispondono o negano l'utilizzo agli organi di polizia). Se l'esito del colloquio dovesse essere negativo nel caso di specie del collegamento alla rete telematica si procede al sequestro amministrativo dell'apparecchio e delle somme in esso contenute (art.110 c 9 bis) ed a redazione di verbale di accertata violazione di € 1333,33 (p.m.r.) per ciascun apparecchio (art. 110 c 9 lett. c) a carico del distributore, se noto, e del detentore ed inoltre si dovrà informare l'ufficio comunale competente (sportello unico) inviando copia della violazione, per i provvedimenti finalizzati all'emissione di ordinanza di sospensione dell'attività. Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi è l'AAMS regionale.

Il gioco pubblico con vincita in denaro è proibito per i minori di anni 18 (art. 24 c 20 D.L. 98 del 06/07/2011 convertito dalla L. 111/11), per cui l'aver acconsentito ad un minore il gioco comporta la sanzione a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta di gioco di € 6.666.67 (art. 24 c 21 D.L. 98 del 06/07/2011 convertito dalla L. 111/11) , e della sospensione dell'attività indipendentemente dal pagamento in misura ridotta da 10 a 30 giorni informandone quale autorità competente ADM deputata anche ad introitare le sanzioni. Per le opposizioni all'ordinanza-ingiunzione è competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono la medesima violazione è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Chi procede all'accertamento ha comunque l'obbligo di dare comunicazione della violazione all'autorità amministrative competenti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa identificate nel Comune (ex art. 86 Tulps), e Questura (ex art. 88 Tulps) a seconda della tipologia di esercizio per il gioco lecito.

Le Newslot possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

In linea generale ogni videogioco di cui al comma 6 lettera a dell'art'110, prevede che prima della sua messa in distribuzione debba essere "testato sul campo": in virtù di ciò l'ADM rilascia inizialmente un attestato di conformità tecnica che certifica la genuinità del gioco alle regole tecniche, dei nullaosta temporanei solo ai fini dei test ed una volta conclusa la sperimentazione rilascia i nulla osta definitivi di messa in esercizio e di distribuzione. Ancora, come è successo nel corso dell'evoluzione dei sistemi di gioco, lo Stato può prevedere il cambiamento delle regole tecniche e quindi degli dando ai produttori e distributori un tempo tecnico per uniformare i videogiochi posseduti alle nuove regolamentazioni.

Nel tempo sono stati emanati vari decreti direttoriali che modificando le regole tecniche sul funzionamento del gioco hanno reso non più attivi i nullaosta rilasciati prima del 2008 e pertanto sono da ritenersi illegali. Va da sé che nel caso di specie questi videogiochi non saranno collegati alla rete telematica in quanto se così fosse l'ADM noterebbe l'esercizio di apparecchi illeciti.

In questo caso si procede ai sensi dell'art. 110 comma 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro in esse contenute e del nullaosta), ai sensi art. 110 comma 9 lettera c (p.m.r. € 1333,33 per ciascun apparecchio), a carico del distributore, se noto, e del gestore, ai sensi dell'art 110 comma 10 (rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di polizia ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività). Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi l'ADM regionale.

Nell' **art. 110 comma 6 lettera b** troviamo le moderne VLT(video lottery terminal) che, rappresentano una alternativa in termini di varietà di gioco e di vincita rispetto alle comuni AWP.



Le VLT sono a tutti gli effetti il più innovativo sistema di gestione e offerta di giochi. Sono apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b del T.U.L.P.S., e disciplinate dal Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 e seguenti, il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco. Esteriormente simili alle NewSlot, le VLT se ne differenziano in quanto caratterizzate da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Nelle VLT, infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un Concessionario, l'unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machines ma anche quelle tipiche dei "giochi da casinò", come Poker, Roulette, Black Jack, Bingo.

Ogni singolo apparecchio viene identificato in maniera univoca con un codice assegnato dal sistema di controllo o anche dal sistema di gioco e si tratta di una targhetta fissata all'interno della macchina ma visibile dall'esterno e da un codice a barre e può non aver esposti i nullaosta, dotato di un lettore di banda magnetica della tessera sanitaria per l'accertamento della maggiore età del giocatore.

Non distribuisce direttamente la vincita come con le AWP ma un tagliando o ticket, validato dal sistema centrale prima della sua riscossione e riscuotibile in sala ovvero tramite il concessionario in base ai limiti di vincita e lo stesso ticket deve riportare delle informazioni relative al gioco responsabile, alle avvertenze Balduzzi sulle dipendenze da gioco, indicazioni delle probabilità di vincita rimandate alla consultazione sul sito di ADM, identificativo univoco del ticket anche in formato alfanumerico, valore dell'importo del ticket.

Esse sono così disciplinate:

- Il costo minimo e massimo della singola partita sono rispettivamente di € 0,10 ed € 10.00; il pagamento può avvenire tramite:
 - Monete e/o banconote;
 - Denaro disponibile in euro su conti di gioco nominativi;
 - Denaro disponibile in euro su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
 - Ticket non ancora validati riportanti un valore nominale in euro;
 - Denaro risultante da vincite non ancora erogate dall'apparecchio videoterminale;
 - Le vincite e gli eventuali crediti si riscuotono solo nel caso in cui risulta inserita la tessera sanitaria e sia stata accertata la maggiore età con le modalità dei punti precedenti;
 - La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti;
 - La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.
 - La sala dedicata deve prevedere un accettatore/erogatore di banconote e/o di ticket e/ o moneta, accesso ai conti di gioco nominativi e carte prepagate, la stampa di un ticket tramite i sistemi di sala deve comportare l'inserimento di banconote e/o monete, di carte prepagate, di informazioni relative all'identificazione
 - La vincita massima consentita per ciascuna partita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.
 - La vincita massima consentita derivante dal jackpot di sala è pari a € 100.000,00.
 - La vincita massima consentita dal jackpot di sistema è pari a € 500.000,00.
- Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
- Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.
- Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
- E' espresso divieto l'installazione nei pubblici esercizi ed in particolare nei bar.
- E' possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima;
- E' tacito il divieto di accesso e di utilizzo da parte dei minori di anni 18.

Il rapporto tra la superficie della sala e il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti:

Classe di mq	Valori
Da 50 a 100 mq	Fino a 30 VLT
Da 101 a 300 mq	Fino a 70 VLT
Oltre i 300 mq	Fino a 150 VLT

Relativamente alle caratteristiche che deve aver un locale che ospita VLT, che sarà identificata in maniera univoca mediante il rilascio di un attestato rilasciato da ADM rioprtante il codice identificativo della sala, si rimanda ai contenuti della circolare AAMS 2010/29581/Giochi/ADI in cui si definiscono i criteri costruttivi di tali locali. Una sala VLT può prevedere un'area di somministrazione ma quest'ultima deve essere solo accessoria della prima ed il bar non può essere vicino alla porta di ingresso; Se la sala VLT è attigua ad altro locale diverso dalla sala, gli accessi devono essere distinti e non deve esservi alcun collegamento interno tra i due locali; Se il locale ospita apparecchi VLT che pregressi apparecchi di altra tipologia, di uso ai minori, bisogna prevedere una separazione fisica tra le due tipologie, anche dal punto di vista visivo e da una porta d'ingresso. Ai fini del contingentamento è esclusa la superficie del locale, alla quale parametrare il numero delle VLT installabili, l'area del locale non destinata all'offerta di gioco, quindi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, ecc., se il locale ha più vani in cui vi sono le VLT la superficie di parametro è la somma dei due locali, per ultimo le sale VLT non devono prevedere al loro interno l'installazione di apparecchi senza vincita in denaro. La circolare Mininterno del 19/04/2012 dichiara di competenza dell'autorità di P.S. la verifica di cui al D.M. su menzionato anche nel caso coesistano autorizzazioni di Polizia ex art. 88 ed ex art. 86, visto che quest'ultima sarà considerata secondaria rispetto alla prima, altrimenti ci troveremmo nel caso di un pubblico esercizio con annessa sala vlt, non consentito dalla Legge. Il compito delle altre forze dell'ordine sarà quindi di segnalare all'autorità competente eventuali violazioni che precludano il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità.

Par. 3 Definizioni apparecchi 110 c 7

Originariamente, il comma 7 dell'articolo 110 del TULPS era ripartito in 3 lettere:

- lettera a): apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad esempio, gru o altri apparecchi che richiedono un'abilità per vincere un premio);
- lettera b): (erano) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. La lettera b) fu abrogata dalla legge n. 311/2004 (dopo una prima modifica che cercava di ridurre la pericolosità) in quanto tali caratteristiche tecniche consentivano l'utilizzo (naturalmente illegittimo) di tali apparecchi come videopoker;
- lettera c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi (tutti i classici videogiochi).

Accanto a tali apparecchi esisteva una categoria "storica" di apparecchi senza vincita in denaro e cioè quella degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento. Tale tipologia di apparecchi non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore - ancorché in modo generico - nell'art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640

del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio biliardo, calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides etc.).

La legge n. 228/2012 aggiunte al comma 7 dell'articolo 110 altre due lettere (determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021), con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell'installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati (DRA). Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nulla osta di esercizio (determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le "Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica):

- lettera c-bis) nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, biliardo, calciobalilla etc...), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (ecioè le c.d. ticket redemption);

- lettera c-ter): gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, biliardi affittati a tempo etc...).L'inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all'interno dell'articolo 110, comma 7 della lettera c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui "...l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS);

- articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione;

- articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari);

- articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.

L'Agenzia, pertanto, ha dato attuazione a dette norme approvandone le regole tecniche di produzione e le regole amministrative.

Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi precedentemente inquadriati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge.

Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell'apparecchio, modifiche dei titoli etc...) devono essere presentate telematicamente accedendo all'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ovviamente ai

fini del controllo non interessa questo passaggio ma il rilascio e l'apposizione dei titoli autorizzatori sugli apparecchi).

Nelle more dei provvedimenti sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie:

1. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Tali apparecchi entro il 31 dicembre 2023 dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità.

2. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all'entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, il relativo nulla osta di esercizio recherà l'espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione;

3. apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti di nulla osta di distribuzione e, a partire dal 1 luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza;

4. apparecchi comma 7 c-bis): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi;

5. apparecchi comma 7 c-ter): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.

Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell'attestato di pagamento.

Pertanto quando si procede con il controllo di tali apparecchi bisognerà individuare la data di importazione e di installazione nei locali deputati al fine di individuare i titoli autorizzatori che devono possedere.

Come già riportato in circolari precedenti, si sottolinea che a differenza delle regole amministrative previgenti, le nuove direttive non prevedono un obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022.

Pertanto, ai fini del controllo, riprendendo ciò che è stato descritto sopra gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 sono così caratterizzati:

- Sono distinti da un codice identificativo;
- Sono accompagnati dalla scheda esplicativa;
- Non possono riprodurre il gioco del poker ed anche in parte le sue regole fondamentali;
- Non possono riprodurre giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le sue forme, black jack, chemin de fer, baccarat, ed altri giochi d'azzardo o che riproducano in parte le loro regole;
- Non si collegano ad internet salvo gli aggiornamenti del software da parte del produttore;
- Sono privi di dispositivi a rulli o rulli virtuali;
- Non consentono di convertire il punteggio raggiunto in denaro o altra utilità in favore del giocatore;
- Non consentono l'azzeramento dei record raggiunti, e la visualizzazione dei punteggi realizzati;
- Non consentono l'aggiunta di moneta o pagamento durante il corso della partita;
- Non consentono la visibilità di moneta o altri oggetti che inducano l'aspettativa di vincita da parte del giocatore;
- Hanno dei dispositivi anti manomissione e modificazione che prevedono il blocco del gioco;
- Non riportano messaggi contrari all'ordine pubblico;
- Non violano i diritti d'autore, marchi e brevetti;
- Non riproducono loghi di ADM
- Non vengono utilizzati nelle manifestazioni a premio di cui al DPR 26 ottobre 2001 n. 430.
- Il produttore mette a disposizione la scheda tecnica descrittiva del gioco in formato cartaceo o digitale;

Sugli apparecchi vi sono targhe riportanti:

1. il codice identificativo dell'apparecchio;
2. il costo della partita;
3. le regole del gioco in lingua italiana anche in forma sintetica;
4. l'età minima del giocatore consigliata dal produttore;
5. la classificazione PEGI

Par.3.1 Definizioni apparecchi 110 c 7 lett a

quelli elettromeccanici privi di *monitor* (ad esempio il ragno che fa prendere il pelouche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a **un euro**, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

Anche in questo caso questa tipologia di videogioco deve aver esposto il nullaosta e relativo codice identificativo, in questo caso però su carta e protetto contro la sua distruzione, previa verifica dell'anno di produzione ed installazione. In caso contrario si procede ai sensi dell'art. 110 comma 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro in esse contenute e del nullaosta),

ai sensi art. 110 comma 9 lettera c (p.m.r. € 1333,33 per ciascun apparecchio), a carico del distributore, se noto, e del gestore, ai sensi dell'art 110 comma 10 (rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di polizia ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività). Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi l'AAMS regionale.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 lettera a del T.U.L.P.S.

a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick, ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico;

b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;

c) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;

d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;

e) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;

f) distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

g) non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;

h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;

j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;

k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;

b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;

c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

Le caratteristiche che, sulla base delle norme vigenti, definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:

a) il funzionamento elettromeccanico;

b) l'assenza di monitor;

c) l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica;

d) l'erogazione del premio, direttamente da parte dell'apparecchio,

immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;

e) l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la moneta unica, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad euro uno.

In relazione al punto a), pur ammettendo l'impiego di circuiti e componenti elettronici offerti dalla moderna tecnologia, in ogni caso tali apparecchi devono essere caratterizzati dalla presenza di dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore. Ne consegue che apparecchi privi di dispositivi meccanici, aventi la funzione appena descritta e nei quali, quindi, il gioco avviene esclusivamente mediante dispositivi elettronici, non possono essere inseriti nella tipologia in commento.

In relazione al punto b), è proprio l'esclusione di dispositivi video a rendere del tutto evidente la volontà del legislatore di prevedere la partecipazione al gioco esclusivamente mediante gli elementi meccanici menzionati nella precedente lettera a), senza l'ausilio di alcun strumento di proposizione virtuale delle immagini relative al gioco.

Con riguardo al punto c), il legislatore ha inteso garantire la massima espressione dell'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. D'altra parte, proprio la presenza di alcuni elementi di casualità permette al giocatore stesso di esprimere meglio le proprie abilità. Per tale categoria di apparecchi, pertanto, non si vede come possano adottarsi soluzioni tecnico-informatiche tali da introdurre elementi di gioco basati specificamente su un'alea programmata (anche attraverso algoritmi residenti in schede elettroniche), in quanto tali soluzioni determinerebbero combinazioni e percentuali di vincita dei premi che, da un lato, non permetterebbero un'effettiva interazione del giocatore con l'apparecchio e, dall'altro, impedirebbero al giocatore stesso di prevalere con la propria abilità sugli elementi di casualità, proprio in quanto questi ultimi sono stati programmati.

Infatti, la casualità intrinseca presente in alcune fasi del gioco (ad esempio, la caduta accidentale della pallina in un sito non desiderato dal giocatore, l'inclinazione del piano nella pesca d'abilità, ecc.) deve poter essere influenzata dall'abilità del giocatore nel senso che, anche se non completamente eliminabile (cosa che renderebbe, probabilmente, tedioso un gioco prevalentemente espletato mediante strumenti meccanici), deve, comunque, poter essere governata dalla bravura e dall'esperienza del giocatore.

In relazione al punto d), in quanto trattasi di apparecchi di gioco fruibili prevalentemente da un pubblico non adulto, la norma ha stabilito premi di valore non superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro). Il legislatore ha stabilito, inoltre, che tali premi, oltre a non essere convertibili in denaro o con premi di qualunque altra specie, devono essere necessariamente costituiti da piccola oggettistica (ad es., pupazzi, piccoli orologi, portachiavi, ecc.) ed erogati direttamente dall'apparecchio alla fine della partita. Per quanto detto, non sono assolutamente consentiti premi rappresentati, ad esempio, da schede telefoniche, buoni benzina, card di valore predeterminato, buoni di scambio od altri prodotti, comunque non ascrivibili alla comune accezione di "piccola oggettistica".

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le tipologie di apparecchi appartenenti alla categoria sopra definita, le più diffuse sono le gru o

pesche verticali di abilità, le gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli orologi, ecc.

In relazione al punto e) bisogna impiegare esclusivamente monete che abbiano corso legale nel territorio dello stato e non sono ammessi gettoni o dispositivi elettronici.

Par. 3.2 Definizioni apparecchi c 7 lett c

quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro fino a 5,00 euro:

- a) dispongono di una scheda di gioco;
 - b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
 - c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
 - d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;
 - e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
 - f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
 - g) non consentono la ripetizione della partita né l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;
 - h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
 - i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
 - j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;
 - k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
 - l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.
2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:
- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
 - c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

- Circolare n.2 /COA/DG/2004 (stralcio) Le caratteristiche che definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:

- a) l'assenza di qualsiasi vincita di qualsiasi natura;
- b) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; abilità da
- considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e, dall'altro, dell'esperienza progressivamente acquisita con la pratica di gioco;
- c) l'interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica;
- d) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.
- In generale, tale categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico (monitor) quale strumento di visualizzazione interattiva del gioco; il giocatore, a sua volta, mediante l'applicazione di un'elettronica sempre più sofisticata, interviene nelle varie fasi tramite opportune periferiche o consolle di controllo.
- In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in commento non devono permettere, in nessuna fase del gioco, la presenza di qualsiasi componente aleatoria; il giocatore, infatti, deve poter esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica in funzione della quale può condizionare la durata del gioco stesso; deve ritenersi assolutamente vietato l'uso di dispositivi interni od esterni (telecomandi o altro), capaci di influire sul funzionamento del gioco introducendo elementi aleatori o di vincita.
- In relazione al punto d), il costo della singola partita non è determinato dal legislatore se non nella previsione che la stessa può essere superiore a 50 centesimi di euro. - Circolare n.2 /COA/DG/2004 (stralcio)

In questa categoria troviamo tutti gli altri videogiochi visto che non disciplina in linea generale le caratteristiche degli stessi per cui possiamo avere:



Par. 3.3 Definizioni apparecchi c 7 lett c bis

Questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n.228), annovera così quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption). Questi giochi di importazione statunitense e presenti generalmente nelle sale pubbliche da gioco richiedono l'abilità fisica, mentale e strategica e sono concepiti per il puro intrattenimento. Tra questi si segnalano la pallacanestro, tiri al gettone, tiro al bersaglio, prova di riflessi, ruspe, ecc. Lo scopo del gioco è quello di dare indietro (to redeem) uno o più scontrini con indicato il punteggio della partita. Al momento della consegna dei ticket al gestore della sala pubblica da gioco, si ottiene un premio che corrisponde al valore del punteggio accumulato e che può essere scelto tra quelli esposti nella sala o su un catalogo messo a disposizione dei clienti. In conclusione il fine di questi apparecchi è oltre che consentire il divertimento, quello di fidelizzare il cliente in quanto i ticket sono cumulabili anche con partite diverse in giorni diversi. I punti infatti non consentono premi di piccola oggettistica ma anche premi di un certo valore come ad esempio, mp3, cellulari, tablet, orologi, ecc. In alcune sale esiste una macchinetta ritira ticket al fine di velocizzare il conteggio dei punti ovvero una tessera magnetica su cui vengono segnati i punteggi raggiunti.

I requisiti tecnici prevedono che:

- Il costo della partita può essere compreso tra i 50 centesimo ed i 5 euro;
- Dispongono di una periferica destinata al pagamento della partita;
- Si attivano con moneta metallica, gettoni o strumenti elettronici di pagamento, quali carte prepagate, non bancarie, finalizzate esclusivamente al gioco;
- NON consentono l'erogazione di premi diversi dai tagliandi;
- NON consentono l'utilizzo dei tagliandi per attivare o proseguire il gioco;
- Sono dotati di un meccanismo di distribuzione dei tagliandi;
- Dotati di una scheda di gioco;
- Dotati di display o monitor;
- Possono essere multipostazione;
- Dotati di dispositivi che consentono esclusivamente l'interazione con il gioco;
- Dotati di meccanismi di riproduzione audio e video;
- Consentono l'aggiornamento a distanza del software da parte del produttore.

Par 3.4 Definizioni apparecchi c 7 lett c ter

Sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.

Rispetto ai requisiti minimi generali per gli apparecchi di cui all'art. 110 c t del TULPS devono avere le seguenti caratteristiche:

- Non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l'introduzione di di denaro o gettoni o altri strumenti di pagamento;
- Non dispongono di meccanismi per la distribuzione di tagliandi;
- Non consentono l'erogazione di premi né vincite di altra natura;
- Possono essere dotati di scheda di gioco;
- Possono essere dotati di display e monitor;
- Possono essere multipostazione;
- Possono avere meccanismi di interazione esclusivamente con il gioco;

- Essere dotati di componenti elettroniche e meccaniche;
- Dotati di meccanismi per la riproduzione audio e video;
- Dotati di dispositivi di aggiornamento del software da parte del produttore.



Per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito è necessario acquisire la licenza ex art. 86 comma 3, ma è pacifico che chi già in possesso della licenza ex art. 86 comma 1 non necessita di quella prevista per l'art. 86 comma 3.

Tutti gli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 del Tulpis sono soggetti alla tassazione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), di cui all'art. 14 bis del Dpr 640 del 26 ottobre 1972. Il pagamento dell'imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell'apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS. Allo stesso modo, la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall'obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori. Gli apparecchi di cui all' art. 110 c 7 quater non sono utilizzabili all'interno delle manifestazioni a premio di cui al DPR 430 del 2001, che i premi ammissibili sono di modico valore ovvero tramite tagliandi utilizzabili anche in forma cumulata, per acquisizione di premi non convertibili in denaro o per la partecipazione al gioco all'interno del medesimo punto vendita con le modalità previste con il comma 7 ter. Va da sé che essere privi di ISI significa che gli apparecchi non possono essere installati e pertanto si procede con la relativa sanzione come apparecchi privi di autorizzazione.

In relazione ai tipi di locali gli apparecchi senza vincita in denaro si possono installare secondo il seguente prospetto:

Comma 7 a)- Tutti gli esercizi

Comma 7 c) a moneta - Tutti gli esercizi

Comma 7 c) senza collegamento in rete - Tutti gli esercizi

Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici – sale pubbliche con apparecchi senza vincita in denaro, esercizi dediti al gioco senza vincita in denaro, attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del Tulpis.

Comma 7 c) con collegamento in rete – sale pubbliche con apparecchi senza vincita in denaro, esercizi dediti al gioco senza vincita in denaro, attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del Tulpis.

Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003 – sale pubbliche con apparecchi senza vincita in denaro, esercizi dediti al gioco senza vincita in denaro, attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del Tulpis.

Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi – sale pubbliche con apparecchi senza vincita in denaro, esercizi dediti al gioco senza vincita in denaro, attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del Tulpis.

Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi - Tutti gli esercizi;

Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi - Tutti gli esercizi: Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi - sale pubbliche con apparecchi senza vincita in denaro, esercizi dediti al gioco senza vincita in denaro, attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del Tulp; Comma 7 c-ter) Tutti gli esercizi.

Par 3.5 Apparecchi ex 110 c 7 lett b - VIDEOPOKER

Si trovano in circolazione, per la legge ormai vietati, i videogiochi **ex art. 110 comma 7 lettera b** ossia tutti quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità trasformati in **VIDEOPOKER**, con gioco a rulli, di uso illegale con gioco a rulli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica o tramite inserimento di banconote, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, anche se in realtà è il contrario, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita tramite l'accumulo di punti. Sostanzialmente il gioco consente l'accumulo di un punteggio che viene corrisposto in denaro da parte di colui che consente l'utilizzo dell'apparecchio. Questi apparecchi ove non convertiti, o ceduti all'estero, sono rimossi o demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. Successivi interventi normativi hanno ulteriormente previsto che i nulla osta se rilasciati nel 2005, sono decaduti al 30 settembre 2008, se rilasciati nel 2006 ovvero entro il 31 dicembre 2007 decadono il 15 dicembre 2009. Questo significa che, se durante un controllo riscontrate la presenza di un apparecchio da trattenimento e gioco con vincita in denaro avente un nulla osta rilasciato prima del 2008 sarà sicuramente oggetto di sequestro amministrativo e di contestazione di cui all'art 110 c 9 lettere c e d (rispettivamente mancato collegamento alla rete telematica e cessata efficacia del nulla osta). Questi apparecchi sono quelli che comunemente si trovano per la maggiore all'interno dei pubblici esercizi e che di fatto, poiché non sono stati mai ricondotti alla fattispecie del gioco lecito ovvero alle caratteristiche di cui all'art 110 comma 6 lettera a e comma 7 lettera a e c sono da considerarsi illegali e per lo Stato Italiano non devono più considerarsi in esercizio tanto è vero che si punisce anche la sola detenzione anche se i terminali risultano spenti (sentenza Corte di Cassazione).

Per tutto ciò che si riscontra non rispondente ai requisiti di cui sopra riportati si opera ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett c (sanzione), 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme in esso contenute), 9 ter (rapporto all'autorità competente individuata nell'aams regionale), 10 (rapporto all'autorità competente che ha rilasciato la licenza ai fini dell'emissione di ordinanza di chiusura). Per il mancato possesso dei titoli autorizzatori si applica nella fattispecie della sanzione l'art. 110 c 9 lett d mantenendo inalterata l'applicazione dell'art. 9 bis, ter e 10.

Esempi di videopoker illegali:

gioco a rulli con dispositivo ottico VIETATO



Si sequestra ai sensi art. 110 comma 9 bis e si sanziona ai sensi art. 110 comma 9 lett c (p.m.r. **1333,33**).
Sanzione a carico del distributore e del gestore del p.e.
N.B.:si sequestrano anche le somme contenute nelle gettoniere.
Ovviamente non posseggono il nullaosta e sono sanzionabili anche ai sensi art 110 c 9 lett d.

raccogliatore di banconote

Questo videogioco non è altro che una console playstation 2 collegata ad un normale monitor da pc ed opportunamente modificata con una scheda per gioco a rulli. La vincita consiste nella raccolta di punti che viene corrisposta in denaro.

In sostanza non esiste un limite per la raccolta di banconote né per la raccolta punti, si fa presente che lo stesso raccogliatore accetta qualsiasi taglio di banconote.

Gioco a rulli con dispositivo ottico VIETATO



Si sequestra ai sensi art. 110 comma 9 bis e si sanziona ai sensi art. 110 comma 9 lett c (p.m.r. **1333,33**).
Sanzione a carico del distributore e del gestore del p.e.
N.B.:si sequestrano anche le somme contenute nelle gettoniere.
Ovviamente non posseggono il nullaosta e sono sanzionabili anche ai sensi art 110 c 9 lett. d.

Ricevitore di banconote

Capitolo II Iscrizione all'albo - RIES (art. 1 c 82 L. 220/2010)

Par. 1

Con Decreto Direttoriale 09 settembre 2011 è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011 l'elenco di cui all' art. 1 c 82 della Legge 220/2010, e l'iscrizione allo stesso di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano proprietari, detentori o possessori di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b del TULPS; dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi di cui sopra che ne siano anche proprietari; soggetti diversi dai precedenti ma che hanno rapporti contrattuali con i precedenti, attività relative al funzionamento e mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione delle somme residue e comunque qualsiasi attività funzionale alla raccolta del gioco. Tale iscrizione ha durata annuale ed i soggetti iscritti sono indicati nel sito istituzionale di AAMS. La gestione dell'iscrizione è in capo ad AAMS ma nulla vieta che gli organi accertatori possano richiedere l'atto di iscrizione all'elenco, il cosiddetto modello RIES.

A far data del 1 febbraio 2012 tutti coloro che a qualsiasi titolo non risultassero iscritti effettivi, desumibili dalla pubblicazione sul sito istituzionale di AAMS, non potranno continuare ad intrattenere rapporti contrattuali idonei a qualunque attività funzionale alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e trattenimento.

In relazione alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti autocertificano il possesso delle licenze di Polizia per la gestione del gioco ma, prima della sua iscrizione ufficiale ADM richiede ai Comuni di verificare i dati autocertificati per l'iscrizione all'albo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) mette a disposizione dei Comuni un accesso dedicato alla piattaforma **S.M.A.R.T. (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del Gioco Fisico)**. Questo strumento consente agli Enti Locali di monitorare gli apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (slot machine AWP e videoterminali VLT) installati. Ciò risulta molto utile perchè consente di quantificare il numero degli apparecchi in funzione al netto, di quelli detenuti presso il locale in deposito, manutenzione straordinaria o altre casistiche che pertanto non devono essere considerati ai fini del numero massimo degli apparecchi in funzione. Si consiglia pertanto, prima di procedere ad un controllo di un locale, anche per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, reperire questo dato poichè vengono restituiti i codici identificativi degli apparecchi ed è più facile identificare i terminali presenti in sala per i successivi controlli di legittimità. Tale accesso alla banca dati ADM consente altresì di individuare gli orari di utilizzo degli apparecchi e pertanto risulta comodo ai fini della verifica dell'Ordinanza comunale sugli orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro.

Par.2

Prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e disposizioni particolari sul gioco on line.

L'art. 7 del D.L.13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 ha definito un nuovo perimetro entro il quale le attività di comunicazione pubblicitaria in materia di gioco possono essere effettuate in Italia attraverso l'introduzione di specifiche prescrizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della "ludopatia". Tali norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 e riguardano il divieto di rilasciare messaggi pubblicitari che incitano al gioco con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche, televisive, rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori, divieto di pubblicità su stampa quotidiana e periodica rivolta ai minori e su internet nella quale si evidenzi un singolo elemento relativo ad incitamento al gioco, presenza di minori, assenza di formule di avvertimento sulla dipendenza da gioco compulsivo nonché sull'indicazione della probabilità di vincita. Il comma 4 bis dell'art. 7 obbliga che la pubblicità dei giochi con vincita in denaro debba necessariamente indicare la percentuale di probabilità di vincita per singolo gioco pubblicizzato. Il comma 5 ha previsto che sulle schedine di gioco ovvero sui tagliandi di vincita debba essere indicato la formula di avvertimento sul rischio di dipendenza da gioco ovvero l'indicazione sulla possibilità di reperire le note informative sui siti istituzionali AAMS e dei concessionari dei giochi. Le stesse formule devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a del Tulp e su targhe esposte nelle sale, nei locali in cui si trovino installati apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b del Tulp nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla dipendenza da gioco. Le violazioni riscontrate al primo e secondo periodo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro a carico del committente del messaggio pubblicitario sia del proprietario del mezzo con cui il messaggio è diffuso.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a e b, e quindi per le violazioni che potrebbe riscontrare il personale ispettivo durante i controlli negli esercizi che gestiscono il gioco lecito, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla luce di quanto esposto il personale ispettivo che durante un sopralluogo accerta la carenza delle informazioni obbligatorie previste dal Decreto legge in commento segnala all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il quale adotterà i gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Par. 3

Discipline Regionali sulla lotta al gioco d'azzardo patologico

Come è noto il tema dipendenza da gioco ormai è diventato di forte attualità per tutti i risvolti umani e per le negative conseguenze economiche e sociali che esso produce. Esistono numerosissimi studi statistici curati sia da associazioni di supporto ai GAP che da Aziende Sanitarie nei cui distretti si sono già definiti i protocolli di intervento all'interno dei Sert, dai quali si capisce che il fenomeno ed i numeri che lo stesso produce non sono da sottovalutare. Ovviamente rimando a diverse letture delle pubblicazioni che non saranno trattate all'interno di questo documento. La premessa serve esclusivamente per far comprendere l'attenzione sul problema da parte dei nostri amministratori che si trovano da un lato a riconoscere la forte spinta di liberalizzazione da parte dello Stato sui Giochi Pubblici e dall'altra la crescente preoccupazione che il fenomeno gioco innesca nel tessuto sociale. Le amministrazioni regionali al fine di porre un freno alla proliferazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, della sale giochi e sale scommesse hanno emanato diversi provvedimenti legislativi che disciplinano in maniera multiforme la gestione degli esercizi commerciali in cui si esercita il gioco pubblico. Le regioni hanno in autonomia emanato disposizioni legislative sull'esercizio del giuoco pur in maniera non omogenea, anche se a distanza di anni ormai le varie discipline regionali si sono pressochè allineate su regole di disciplina e controllo degli apparecchi da trattenimento e gioco anche con un approccio di tipo sociale e sanitario. Una delle regole generali che si trova nelle norme regionali è la distanza dai luoghi sensibili che ne vieta la nuova installazione ovvero la rimozione se a distanza minore da esse, occorre però verificare se la regola delle distanze trova efficacia dalla data della legge oppure si estende anche ai locali che hanno installato apparecchi da gioco con vincita in denaro e/o locali di raccolta del gioco pubblico anteriormente all'entrata in vigore della legge. Nel caso di esercizi che detengono ai fini commerciali apparecchi da trattenimento e gioco con vincita in denaro ovvero raccolgono il gioco pubblico entro i 500 mt dai luoghi sensibili occorre prevedere, nei termini della L. 241/1990 e di competenza del SUAP, un avvio di procedimento finalizzato alla rimozione degli apparecchi con vincita in denaro.

Par. 4

Discipline Comunali sugli orari degli apparecchi con vincita in denaro.

Al livello locale il fenomeno gioco d'azzardo patologico viene visto e trattato con diversa sensibilità nella misura in cui lo stesso genera preoccupazione ed allarme sociale nella comunità. Alcune amministrazioni comunali indipendentemente dagli strumenti regionali di supporto al lotta al fenomeno del gioco d'azzardo hanno in autonomia introdotto dei provvedimenti di contrasto che risultano particolarmente efficaci. Tali interventi in fase iniziale non sempre hanno portato ai risultati sperati, in alcuni casi i ricorsi ai provvedimenti emanati sono stati pressoché sempre accolti con la conseguente decadenza dell'impianto normativo formato. Le amministrazioni locali hanno cercato di ridurre l'orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e disciplinato le distanze dai luoghi sensibili attraverso regolamenti od ordinanze, ma spesso o per carenza di motivazione o perché andavano a disciplinare materie di sicurezza pubblica tipicamente statali, tali provvedimenti venivano dichiarati illegittimi. La costante giurisprudenza e le circolari del Ministero dell'interno in tema di potestà del Sindaco in tema di funzionamento delle attività commerciali, hanno permesso alle amministrazioni locali di emettere provvedimenti efficaci di contrasto al gioco compulsivo. I sindaci possono in materia di sanità, quindi senza sfociare nella sicurezza pubblica o nella gestione dei giochi pubblici, tipici della gestione statale,

emettere provvedimenti normativi tipici della potestà amministrativa locale mediante Ordinanze di riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro al fine di preservare i propri cittadini dal fenomeno del gioco, giustamente riconosciuto all'interno della Aziende Sanitarie e trattato come patologia e possono per la stessa motivazione stabilire delle distanze minime dai luoghi sensibili. Questi provvedimenti però necessitano nella fase preparatoria di un supporto tecnico che solo le aziende Sanitarie locali riescono a fornire mediante dei report sul fenomeno, in cui vengono resi noti i numeri in termini di accessi al servizio ed età ed estrazione sociale dei soggetti trattati nei GAP. In alcuni casi è stata la stessa autorità di pubblica sicurezza a richiedere all'autorità amministrativa locale di intervenire sugli orari di funzionamento (ex art. 50 Tuel), al fine di ridurre le possibilità di atti malavitosi o assembramenti di persone note alle Forze di Polizia all'interno dei locali in cui gli apparecchi da gioco presenti. In sostanza, se alla base di un provvedimento amministrativo appena trattato, l'istruttoria fosse corredata da una relazione dell'Azienda sanitaria e/o dall'autorità di pubblica sicurezza, esso risulterebbe conforme ai dettami normativi propri dell'atto e non in contrasto con la disciplina statale. Un esempio su tutti è l'Ordinanza del Comune di Mantova n. PS/50/39/15 del 10.03.2015, sul funzionamento degli apparecchi da gioco o il Regolamento sull'apertura e la gestione delle sale gioco del Comune di Rho del 07.08.2012.

Capitolo III

Autorità competenti in materia di violazioni sul gioco ed autorizzazioni di Polizia

Par1

Partendo dal presupposto che è pacifico, come anche indicato nelle Finanziarie 2005 e 2006 che hanno modificato introdotto e modificato l'art. 110 TULPS, che l'autorità competente relativamente alle violazioni ex art. 110 c 9 TULPS è ADM, occorre fare una disamina degli apparecchi in relazione al tipo di autorizzazione prevista per la loro installazione. In linea generale il possesso dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 86 del tulps permette l'installazione degli apparecchi da trattenimento e gioco di cui all'art. 110 c 6 lett a e c 7 lett a e c. In questo caso l'autorità amministrativa che rilascia il titolo autorizzatorio coincide con il Comune ed è autorità competente a ricevere il rapporto e introitare le sanzioni a norma della L. 689/81. L'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c 6 lett. b del tulps (vlt) è consentita previa acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps. In questo caso l'autorità competente al rilascio è la Questura e riceve rapporto e i proventi vengono introitati dallo stato. In virtù di quanto indicato le violazioni accertate relative alle prescrizioni della conduzione della licenza di polizia vedevano nelle due autorità competenti su indicate le figure a cui inoltrare i rapporto e far introitare le relative sanzioni amministrative. Il Decreto Legge 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 ha stabilito la competenza di ADM nella vigilanza in materia di apparecchi da divertimento con e senza vincita in denaro pur delegando la competenza dell'accertamento delle violazioni anche alla guardia di Finanza e agli altri organi di polizia, per ciò che è stabilito da norme di legge, convenzioni in concessione ed altri obblighi amministrativi previsti da norme legislative ed amministrative in materia di gioco pubblico con o senza vincita in denaro. Al di là dell'aspetto puramente politico della norma, si vuole sottolineare come tale disposto potrebbe porre dubbi di legittimità relativamente alla competenza dei Comuni in materia di autorizzazioni di polizia. L'art 86 del tulps infatti demanda all'autorità comunale la potestà autorizzatoria relativamente alle licenze di polizia e dispone che a norma dell'art. 9 e 10 del Tulps lo stesso ente possa legittimamente imporre e far rispettare le prescrizioni alla licenza ovvero sospenderne l'efficacia (artt. 17 bis, ter e quater). In virtù di ciò lo stesso Comune diventa, in caso di violazioni, autorità competente a

ricevere rapporto ed a introitare le sanzioni a norma della L. 689/81. Per assonanza i decreti direttoriali che disciplinano i giochi con o senza vincita in denaro, benché emessi da organi diversi dall'ente locale, di fatto regolamentano ovvero pongono delle prescrizioni all'autorizzazione di polizia nella conduzione degli apparecchi per il gioco lecito (art. 9 del Tulps), rilasciate dal Comune. La giurisprudenza, considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07 aprile 1995 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 quinquies del TULPS nella parte in cui prevede che sia presentato al Prefetto, anziché all'Ufficio regionale competente (ovvero il Comune), il rapporto relativo alle violazioni di cui agli artt. 84,111,123,/124 c 2 e l'art. 180 del regolamento di esecuzione dello stesso Testo Unico, porta alle conclusioni su esposte. Vale la pena di osservare che poiché la ratio dell'art. 86 del TULPS è la medesima dell'art. 180 del regolamento di esecuzione del TULPS, è facile dedurre che se il ricorso presentato alla Corte Costituzionale che ha poi prodotto la sentenza n.115, fosse stato incentrato sull'art. 86, si sarebbe arrivati alla medesima conclusione. Inoltre la Legge Costituzionale 131 del 2003 all'art. 1 c 2 ha sancito sostanzialmente che, anche nelle materie di competenza legislativa regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni normative statali fino a quando la Regione interessata non disciplini diversamente la materia fatti salvi gli effetti delle pronunce della corte Costituzionale. Il decreto legislativo 112/1998 all'art. 158 definisce che le materie di polizia amministrativa locale rientrano nella competenza stabilita dalla legge trasferita dallo Stato alle regioni. A parere comunque di chi scrive, tenuto conto di quanto appena esposto, per le violazioni delle prescrizioni alla licenza di Polizia di cui all'art. 86 del TULPS, si individua nell'autorità amministrativa che ha rilasciato il titolo l'autorità competente a ricevere rapporto ed ad introitare le sanzioni in caso di violazioni amministrative. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio di cui sopra è stato avviato, in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta ed emissione di ordinanza ingiunzione, occorre che l'ente accertatore ne dia comunicazione ad ADM al fine della registrazione della sanzione, poiché ciò influisce sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 c 82 della Legge 220/2010. E' utile altresì sottolineare che il rispetto dei limiti massimi di installabilità degli apparecchi con vincita in denaro è previsto non solo per gli esercizi ex art. 86 TULPS ma anche quelli che non sono ricompresi in esso, facendo riferimento agli "esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di alimenti e bevande.

Par 2

A proposito di Totem

Accanto agli apparecchi ex art 110 c 6 e 7 Tulps esiste una tipologia di gioco elettronico che non appare disciplinata da alcuna norma, questo è il cosiddetto "Totem" o gioco promozionale. Esso appare esternamente come un normale apparecchio da trattenimento attraverso cui è possibile effettuare delle ricariche telefoniche o di tessere pay per view, quindi connesse ad internet proprio per effettuare queste operazioni ma che permettono anche di dilettarsi in alcuni giochi tipicamente di tipo a rulli e disciplinati dal Tulps, che consentono di accumulare dei crediti che al termine del ciclo di gioco vengono riconosciuti mediante la stampa di un ticket riportante il punteggio acquisito e da riutilizzare esclusivamente nel circuito del produttore del gioco con l'acquisto di gadget, inoltre questi apparecchi hanno anche un ricevitore di banconote che ricorda gli ormai (forse) scomparsi art. 110 c 6 lett b. In un primo momento AAMS aveva deciso di fare una spietata guerra a tali apparecchiature e con la Circolare Prot. n. 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 concernente l'esercizio e la raccolta del gioco da remoto, dichiarava illegali tali apparecchi e richiedeva agli organi accertatori per quanto di competenza di eseguire un sequestro penale degli apparecchi e notificare le Procure delle Repubbliche

competenti per territorio per le violazioni di cui all'art. 721 cp. Le società proprietarie degli apparecchi, visti i privati dei loro beni, incominciarono a proporre ricorso alle attività di sequestro sostenendo che i loro apparecchi non rientravano tra quelli per i quali era richiesta un'autorizzazione di Polizia né tantomeno erano qualificati in gioco d'azzardo in quanto rientravano nella categoria dei cosiddetti "giochi promozionali" disciplinati dalla Direttiva Europea 2000/31/CE e recepita dalla legislazione italiana mediante il D. Lgs. 09.04.2003 n. 70, che di fatto consentono all'utente di acquisire punti tramite abilità strategica, fisica o mentale, ovvero mediante semplici algoritmi basati sull'esito aleatorio, che attraverso un bilancio interno al software, attribuiscono vincite ai consumatori più fortunati. Lo scopo resta quello di favorire l'acquisto di servizi e prodotti da parte del consumatore finale. L'aver quindi proceduto al sequestro penale delle apparecchiature si porrebbe altresì in contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del trattato, relativi alla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in relazione al principio di adeguamento all'Ordinamento Comunitario contenuto nell'art. 117 della Costituzione Italiana. Questa fu la premessa che venne proposta da costante giurisprudenza che ufficializzò la lecita e libera circolazione di tali apparecchiature da gioco. Tali apparecchiature però, benché ne venne riconosciuta la legittimità al loro esercizio vennero usate spesso in maniera fraudolenta nel senso che poteva capitare che gli scontrini emessi con i punteggi acquisiti invece di essere reimmessi nel circuito del gioco venivano convertiti in denaro dai gestori compiacenti commettendo non solo illeciti in materia fiscale e tributaria ma anche penale in relazione al gioco d'azzardo. A distanza di sei anni, in particolare con la legge di stabilità 2015, L.28.12.2015 n. 208, si mise fine a tale vuoto normativo arginando la voragine che si era creata tra la diversa interpretazione resa dal Diritto Europeo, stabilendo l'obbligatorietà del sequestro e l'irrorazione di una sanzione pecuniaria a carico del gestore, del proprietario e del titolare della piattaforma di gioco di qualsiasi apparecchiatura, compresi i giochi promozionali che consentono l'accesso al web.



CAPITOLO IV Contingentamento apparecchi da gioco

Par. 1 Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett a e b

Detto questo, occorre premettere che il D.D. 27/07/2011 disciplina e sostituisce i vecchi decreti direttoriali 27/10/2003 e 18/01/2007 e l'art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010. Il numero massimo degli apparecchi è il seguente:

tipologie	110 c 6 lett a	110 c 6 lett b	Caratteristiche di installazione art. 110 c 6 e dei locali
Sale/Agenzia di scommesse; negozi di gioco (art. 38 D.L. 223/06); Sale bingo; sale gioco con solo slot e VLT; sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta)	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq 1 apparecchio ogni 5 mt fino a 75 apparecchi	da 50 a 100mq fino a 30 da 101 a 300 fino a 70 oltre i 300 fino a 150	Art. 110 c 6 Se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificamente dedicate; Se in sale bingo devono essere installati in locali separati; Se in sale gioco in n. degli art. 110 c 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purchè: non sia autonoma rispetto all'attività di gioco; dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco; L'accesso all'area di somministrazione avvenga dallo stesso ingresso del locale; l'area di somministrazione non sia posta subito dopo l'ingresso
Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco; Rivendite di tabacchi ricevitorie del lotto	n. 2 max fino a 10 mq n. 4 max fino a 20 mq oltre i 2° mq 1 apparecchio ogni 10 mq fino a 8 max	Non ammessa	Gli art. 110 c 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie Installazione EVENTUALE di almeno 1 art. 110 c 7
Bar e simili; ristoranti e simili; circoli privati; negozi ed esercizi pubblici in genere autorizzati ex 86 tulps	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq	Non ammessa	Gli art. 110 c 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie Installazione EVENTUALE di almeno 1 art. 110 c 7
Stabilimenti balneari; alberghi e simili	fino a 10 apparecchi max	Non ammessa	Gli art 110 c 6 non devono essere installati in aree specificamente dedicate Installazione EVENTUALE di almeno 1 art. 110 c 7
Edicole; ogni altro esercizi commerciale o pubblico e circoli privati; Altre aree aperte al pubblico(ex 86 tulps) purchè: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi; sia garantita la sorvegliabilità; identificata la titolarità	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq	Non ammessa	

Condizione di installabilità degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 c 6 (art. 4 c 1 D.D. 27/07/2011), valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nel calcolo dell'ingombro che viene assegnato agli apparecchi definito in 2 mq, ossia gli apparecchi devono avere tra di loro una distanza di 1 metro uno dall'altro. Quindi chi

dovrà installare gli apparecchi dovrà tenere conto di questa prescrizione imposta dal decreto al fine di determinare il numero di apparecchi da mettere in esercizio. L'indirizzo da seguire, come da verbali di accesso ADM qualora ci si trovi nel caso di specie è quello di prescrivere un termine entro il quale l'esercente debba adeguarsi al rispetto della norma, in caso contrario si disporrà la rimozione forzata degli apparecchi in eccedenza.

Il decreto definisce tre stati di detenzione degli apparecchi da gioco. Esercizio, deposito, manutenzione straordinaria. Preso atto che ai fini del contingentamento si fa riferimento esclusivamente agli apparecchi in esercizio, prima di dar compiuta valutazione dei parametri numerico quantitativi previsti dal decreto occorre determinare i tre stati di detenzione dei congegni elettronici tramite verifica aams ovvero, se la verifica non è possibile in quanto l'accesso è avvenuto in orari di chiusura di AAMS, riportarsi i codici identificativi degli apparecchi riscontrati al fine di effettuare una verifica successiva presso i Monopoli.

Se ci si trova nella fattispecie di un esercizio pubblico riconducibile in una o più categorie presenti nel prospetto, si farà riferimento ai parametri quantitativi relativi alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi (art. 3 c 5 D.D. 27/07/2011). Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita (art. 4 c 3 D.D. 27/07/2011).

E' comunque vietata l'installabilità degli apparecchi, anche se i locali rientrano tra quelli del prospetto, se gli stessi si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di. Inoltre non è consentita l'installazione all'esterno dei locali e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati di nessuna tipologia di esercizio, benché autorizzato.

Qualora ci si trovasse nel caso di specie del mancato rispetto del contingentamento degli apparecchi si contesta tale violazione (art. 6 c 6 D.D. 27/07/2011), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 1.000 (p.m.r. € 333,33) al concessionario, al proprietario degli apparecchi ed al titolare del punto vendita con autorità competente a ricevere rapporto e sanzioni in ADM ed obbligo di rimozione forzata degli apparecchi.

Se non si rispetta la condizione minima di installabilità, questo comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per apparecchio.

Si pone l'attenzione relativamente a questo decreto per quanto riguarda la novità introdotta che riguarda l'applicazione della sanzione relativa alla violazione dei parametri numerico quantitativi (333,33 €), mentre lascia invariata la violazione relativa alle prescrizioni che i decreti direttoriali sul contingentamento che riguardano, e autorizzazioni di polizia, consentendo di poter continuare a contestare la violazione dell'art. 9 del tulp, sanzionata dall'art. 17 bis-ter-querter del medesimo testo unico.

Par. 2 Contingentamento apparecchi 110 c 7

Al fine di favorire la differenziazione dell'offerta di gioco ai fini della prevenzione del gioco compulsivo viene previsto l'installazione dei giochi senza vincita in denaro anche nei locali in cui sono presenti forme di gioco riservate ai maggiori di età, pur rimanendo ferme le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle previste alla separazione degli ambienti, ove prevista, nonché quelle che vietano l'ingresso ai minori di anni diciotto e la partecipazione degli stessi ai giochi pubblici con vincita in denaro:

Gli apparecchi senza vincita in denaro possono essere installati nei seguenti locali:
L'installazione degli apparecchi è consentita in:

- a) bar ed esercizi assimilabili;
- b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
- c) alberghi ed esercizi assimilabili;
- d) stabilimenti balneari;
- e) edicole;
- f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
- j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
- k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
- l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- m) sale bingo;
- n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
- o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S..

Non è consentita l'installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.

Il numero di apparecchi installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di cui alle lettere precedenti, nonché all'estensione della superficie degli stessi.

Preliminarmente per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di dieci apparecchi.

4. Nei punti di offerta di cui alle lettere g) ed i) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati.

5. Nei punti di offerta di cui alle lettere l), e n) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi.

6. Nei punti di offerta di cui alle lettere k) e m) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi.

7. Nei punti di offerta di cui alla lettera j) ed o) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 2 metri quadrati.

tipologia di esercizio	n. massimo apparecchi
Bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, edicole, circoli privati e associazioni autorizzati in base all'art. 86 TULPS, altri esercizi autorizzati in base all'art. 86 TULPS	1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 10
Aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, sale giochi	1 apparecchio ogni 5 mq
Punti di gioco all'interno di esercizi con attività principale diversa, rivendite tabacchi e ricevitorie Lotto	1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 4
Sale scommesse e sale bingo	1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 75
Sale giochi con soli apparecchi senza vincita in denaro e attività di spettacolo viaggiante	1 apparecchio ogni 2 mq

E' stato stipulato un protocollo tra ADM e CONI relativo all'utilizzo ai fini sportivi degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, individuando le tipologie di apparecchi per uso sportivo presso gli enti affiliati delle federazioni sportive e dilettantistiche, sottraendo il loro utilizzo alla disciplina di sicurezza pubblica, e pertanto non soggetti al pagamento dell'ISI (Circolare 18/22 ADM).

Il pagamento di tale imposta risulta assolvibile e collegato alla mera autorizzazione degli apparecchi anche posti in luoghi aperti al pubblico ed anche se gli stessi sono messi a disposizione a titolo gratuito e pertanto devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti dei titoli autorizzatori.

Questa nuova disciplina per l'impiego degli apparecchi senza vincita in denaro si applica anche presso le attività di spettacolo viaggiante, ricomprendendole tra le piccole attrazioni, art. 4 L. 337/1968 ed art. 22 c 5 L. 289/2002 e nell'elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura ed aggiornato con Decreto interministeriale del 3 agosto 2020, e pertanto possono essere installati oltre che gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 del TulpS, anche apparecchi di gioco a gettone azionato a mano, gioco a gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità. E' pacifico che per tali attrazioni risulta necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art 69 TulpS (piccoli trattenimenti).

Riguardo la competenza ADM fa rientrare in tali fattispecie anche le sale giochi che pertanto devono munirsi di licenza ex art. 86 TulpS ed, in caso di mancanza o rifiuto della predetta istanza, qualora siano installati apparecchi diversi da quelli di cui sopra, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 c 3 del DL 158/2012 e dall'art. 100 c 9 f-quater del TulpS con autorità competente ADM e proventi allo stato, in regime di art. 13 della L. 689/81, per le valutazioni degli uffici territoriali di ADM, relativamente al sequestro e confisca obbligatoria, nei casi in cui non si previsto il sequestro obbligatorio.

Si applica in questo ambito la sanzione all'art. 7 c 3 del DL 15/2012 se vengono rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware e software che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Si applica la sanzione di cui all'art. 110 c f quater del Tulp, qualora sono rinvenuti in esercizi NON autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del Tulp. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi consentano la libera navigazione in rete, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono la vincita in denaro, sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interne proprie degli apparecchi comma 7, anche in modalità multi postazione. Permane il divieto tassativo della presenza di apparecchiature con collegamento a siti o piattaforme che consentano il gioco con vincita in denaro ovvero con vincite promozionali. Tali previsioni si applicano anche agli esercizi stagionali.

Par 3: Differenza tra l'art. 110 c 9 lett c e l'art. 110 c 9 lett f quater in relazione allo spettacolo viaggiante in assenza di titolo

1. c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi⁽²⁷⁾;
2. f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni⁽³¹⁾.

Par. 4 Prescrizioni generali per le VLT

Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.

Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

E' espresso divieto l'installazione nei pubblici esercizi ed in particolare nei bar.

E' possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima; in riferimento a questo ultimo periodo, per maggior chiarezza se la sala predisposta per l'esercizio delle Vlt confina con un altro esercizio commerciale e locali sono comunicanti, tali varchi devono essere obbligatoriamente interdetti.

Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra si opera ai sensi dell' art 9 del TULPS (è la Questura che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell' attività e stabilisce le prescrizioni della stessa), art 17 bis ovvero la sanzione di € 1032,00 e 17 bis, ter e quater ovvero obbligo de rapporto ed adozione dei provvedimenti finalizzati alla sospensione dell'attività. Il Questore o suo delegato riceve il rapporto di cui all'art 17 della Legge 689/81 ed i proventi vengono destinati allo Stato.

Par. 5 Modalità fiscali per l'assolvimento delle imposte

Prima di concludere il capitolo relativo al contingentamento occorre ben specificare quanto relativo alle modalità operative per il controllo di un esercizio commerciale e prima di affrontare il tema occorre descrivere le modalità di prelievo fiscale che lo Stato, per tramite di AAMS, esercita sugli apparecchi da gioco con e senza vincita in denaro.

- Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 del TULPS le imposte vengono determinate mediante il PREU (prelievo erariale unico), ovvero una percentuale sul volume di danaro raccolto da ogni singolo apparecchio la cui modalità viene accertata mediante il collegamento alla rete telematica AAMS.
- Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 del tulps le imposte vengono determinate attraverso l'ISI (imposta sugli intrattenimenti), ex art 14 c 5 DPR 640/72 e vale per tutti i gestori che operano in regime di forfait-intrattenimento ai sensi dell'art. 74 c 6 DPR 633/72 ovvero che operano in regime iva-ordinario, l'iva si paga sugli incassi, residuando la sola ISI all'imponibile.
- Relativamente agli apparecchi meccanici AM si applica la medesima imposta ex art. 14 bis del DPR 640/72, e vale per tutti i gestori che operano nei regimi forfait/ordinario di cui al punto precedente e si assolve mediante versamento dell'iva sugli incassi residuando il pagamento dell'ISI da calcolare sull'imponibile ovvero attraverso il pagamento di un imponibile forfettario disciplinato dai D.D. collegati alle leggi Finanziarie annuali da versare allo Stato. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque esercita un'attività diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi (nel nostro caso il distributore), e l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati nel caso in cui ne sia proprietario. Il pagamento si assolve mediante F24 "accise" con codice tributo 5123 nel caso di imponibile forfettario ed F24 "normale" codice tributo 6728-6729 rispettivamente per l'iva relativa all'ISI ed iva forfettaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 marzo per l'intero anno a cui si riferisce e comprende il numero totale di apparecchi da trattenimento moltiplicato per l'indice forfettario relativo ovvero entro il 16 del mese successivo a quello della prima installazione in ragione della frazione anno residua. Entro 5 giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta ad AAMS che, valutata la congruità del

pagamento, rilascerà per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento contenente la denominazione del gestore, il codice fiscale e sede legale, la categoria di appartenenza e l'ammontare dell'imponibile e tributo assolto.

In caso di accesso ispettivo tale documentazione non è in possesso dell'esercente occorrerà che il proprietario degli apparecchi (di solito il noleggiatore), vi produca o il pagamento dell' F24 corrente anno ovvero la quietanza di pagamento rilasciata da AAMS.

ALLEGATO A

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del b° A.A.S. / Sede distaccata di Bologna

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale	[REDACTED]		
Cognome	Nome	Sesso <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Nato a	[REDACTED] (eco)	il	[REDACTED]
Residente in Via/Quartiere	[REDACTED]	N° Civico	366/C
CAP	Comune	Provincia	BO Tel.

in qualità di	Amministratore	della	[REDACTED] s.r.l.
con sede legale in Via/Quartiere	[REDACTED]	N° Civico	[REDACTED]
CAP	Comune	Provincia	BO Tel.
Cod. fiscale	[REDACTED]	P.IVA	[REDACTED]

Dichiaro di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,
per un importo complessivo di € 74235,20 SETTANTUNOMILABUCCENTOTRENTACINQUE/2
(in cifre) (in lettere)

Pagina 1 di 4

ALLEGATO A

n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰² installati presso attività cod. 02 ⁰²	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰³ installati presso attività cod. 03 ⁰³	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>1</u>	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰²
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰² installati presso attività cod. 02 ⁰²	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰³ installati presso attività cod. 03 ⁰³	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>104</u>	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰²
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰² installati presso attività cod. 02 ⁰²	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰³ installati presso attività cod. 03 ⁰³	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>547</u>	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰²
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰² installati presso attività cod. 02 ⁰²	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰³ installati presso attività cod. 03 ⁰³	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>20</u>	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰²
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰² installati presso attività cod. 02 ⁰²	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>0</u>	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰³ installati presso attività cod. 03 ⁰³	per il periodo di mesi ⁰¹
n. <u>1</u>	apparecchi di cui alla categoria AM6 ⁰¹ installati presso attività cod. 01 ⁰¹	per il periodo di mesi ⁰²

Pagina 2 di 4

n. ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6⁽⁹⁾ installati presso attività cod. 02⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾
 n. ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6⁽⁹⁾ installati presso attività cod. 03⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾

Data 15/03/2012

[Handwritten signature and stamp]

ALLEGATO A

ISTRUZIONI PER LA COMPIAZIONE DEL MODELLO

- (1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi distaccate, sono evidenziati nel sito www.ams.it
- (2) Barrare la casella interessata
- (3) Titolare e/o legale rappresentante
- (4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria
- (5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio
- (6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale
- (7) Indicare il numero complessivo
- (8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato nel decreto è riportata in calce
- (9) Cod. 01 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero
- Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3
- Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2
- (10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione. In tale eventualità, infatti, l'imposta determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 7) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno. Nel caso in cui si fosse in possesso di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

(8) CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologica	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.800,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	€ 540,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio pallila - bigliardini e apparecchi similari	€ 510,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 1.090,00

Pagina 3 di 4

Pagina 4 di 4

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
 Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti
 (Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Ispettorato Compartmentale di ⁽⁹⁾ BOLOGNA

LE ISTRUZIONI PER LA COMPIAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445

Cod. fiscale
Cognome
Nome
Sesso	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nato a il
Residente in
Via / Piazza n° Civico
CAP 41050	Comune Provincia ⁽⁹⁾ MO Tel.
In qualità di ⁽⁹⁾ LEGALE RAPPRESENTANTE	Della ⁽⁹⁾ S.R.L.
Con sede legale in Via / Piazza
CAP 41056	Comune Provincia ⁽⁹⁾ MO Tel.
Cod. Fiscale ⁽⁹⁾ Part.Iva ⁽⁹⁾ 02 Regime IVA <input type="checkbox"/> non soggetto IVA <input checked="" type="checkbox"/> ordinario <input type="checkbox"/> forfetario

Dichiara sotto la sua responsabilità di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo di Euro 52947,20

(Cinquantaduemilnovecentotrentadue/20) (in cifre)

- n. 0 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
 n. 1 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
 n. 104 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
 n. 547 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
 n. 20 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
 n. 1 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽²⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.

Data 15/03/2012

Gestione Apparecchi di Intrattenimento

[Handwritten signature]

	Flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari	
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegni a vibrazione tipo "Kiddle ride" e apparecchi similari	€ 520,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da raspe e apparecchi similari	€ 1.630,00

Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
 Dichiarazione di titolarità e Dichiarazione di installazione degli apparecchi per l'anno 2008
 All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
 Ispettorato Compartmentale di ⁽⁹⁾ BOLOGNA - Via Riva Reno, n°68 cap:40122 - e-mail: ic.bo@ams.it

LE ISTRUZIONI PER LA COMPIAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445

Cod. fiscale
Cognome
Nome
Sesso	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nato a il
Residente in
Via / Piazza n° Civico
CAP 41059	Comune Provincia ⁽⁹⁾ MO Tel.
In qualità di ⁽⁹⁾ LEGALE RAPPRESENTANTE	Della ⁽⁹⁾ S.R.L.
Con sede legale in Via / Piazza
CAP 41056	Comune Provincia ⁽⁹⁾ MO Tel.
Cod. Fiscale ⁽⁹⁾ Part.Iva ⁽⁹⁾ 02 Regime IVA <input type="checkbox"/> non soggetto IVA <input checked="" type="checkbox"/> ordinario <input type="checkbox"/> forfetario

Dichiara di essere titolare ovvero di gestire, nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti, gli apparecchi di seguito indicati:

- A)*:
 -n. 3 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
 -n. 124 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

Dichiara, altresì, che gli apparecchi sotto indicati sono stati installati antecedentemente al 1° Marzo c.a.

- B)*:
 -n. 3 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
 -n. 124 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.


Dichiara aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi sopra elencati, per un importo complessivo di € 19288,00 (Dieciottomilnovecentotantotto/00)

Data 15/03/2012

Gestione Apparecchi di Intrattenimento

[Handwritten signature]

Soggetto: [REDACTED] SRL (02: [REDACTED])

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2009/166188

ESTREMI DI VERSAMENTO						
PROTOCOLLO TELEMATICO	19031515003327317	000001	71.235,20			
DATA DEL VERSAMENTO	15/03/2012					
CONTRIBUENTE						
CODICE FISCALE	012 [REDACTED]					
DATI ANAGRAFICI						
CODICE FISCALE del contribuente						
DETTAGLIO DEI TRIBUTI						
CODICE UNICO						
ACC/MOB/POP/1	5123		71.235,20			0,00

Pagina 1 di 1

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ufficio Regionale Emilia Romagna

Sede distaccata di Parma

Visto l'art.3, comma 3, del decreto direttoriale del 7 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per apparecchi meccanici e elettromeccanici presentata in data 26/03/2012 da [REDACTED] SRL
 C.F. 01900000000 con sede legale in PARMA (PR) [REDACTED]
 ed assunta a protocollo con n°: 20120000000 del 03/05/2012;

Riscuotito il pagamento dell'imposta pari ad euro: 87,20;

Si rilascia

quietanza N° 50 [REDACTED] 2012

per: un apparecchio appartenente alla categoria AM4 di cui all'articolo 2 del decreto del 7 agosto 2003 installato nell'ambito dell'attività con codice Cod 61.

Data, 3/5/2012

Il Direttore
 (Data: 3/5/2012) [REDACTED]

N.B.: Verificate che nell'F24 sia indicata il codice tributo corrispondente all'assolvimento dell'imposta (5123-6728-6729) e che sia stato fatto nell'anno in corso; nella quietanza rilasciata da AAMS invece verificate che sia riferita all'anno in corso e che la categoria di appartenenza dell'apparecchio meccanico (AM) sia quella di riferimento del gioco.

Schema riepilogativo del tributo previsto dal DPR 640/72:

(5) CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologica	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.800,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone	€ 540,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>calcio balilla - bigliardini e apparecchi simili</i>	€ 510,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi simili</i>	€ 1.090,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili</i>	€ 520,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili</i>	€ 1.630,00

CAPITOLO V

Disposizioni particolari

Par. 1: Sale Scommesse o CED??...facciamo un pò di chiarezza.....

Negli ultimi anni sono nate diverse attività di raccolta scommesse collegate a bookmaker stranieri per i quali non era stata rilasciata la concessione da parte di ADM. E' notorio che per svolgere una attività di raccolta scommesse in Italia è necessario ottenere, dopo tutta una serie di adempimenti, la concessione di ADM alla raccolta dei giochi pubblici per tramite di un soggetto autorizzato e contestualmente il possesso di un'autorizzazione di Polizia ex 88 TULPS. Spesso durante gli accessi ispettivi degli organi di Polizia nei locali in cui si esercitava il gioco, si poteva riscontrare la mancanza dell'autorizzazione di Polizia ma non l'assenza di un qualsivoglia titolo autorizzatorio rilasciato spesso nel loro paese d'origine a bookmaker stranieri. Ai fini dell'accertamento dell'illecito penale, visto che il mancato possesso della licenza ex 88 Tulps è sanzionato dall'art. 17 del medesimo testo Unico, il personale ispettivo aveva la necessità di dimostrare l'intermediazione del gioco ovvero la gestione diretta del gioco pubblico mediante l'acquisizione di una scommessa (giocata), e svolgendo accertamenti irripetibili, quali rilievi fotografici, o acquisizione di documenti o spontanee dichiarazioni su fatti. In relazione alla tipicità della condotta rilevata si poteva configurare anche l'attività illecita di cui agli artt. 720 e 721 del Codice Penale o all'art. 4 della L. 401/1989 da contestare ai soggetti che gestivano il gioco illegale. L'attività della polizia Giudiziaria consisteva inoltre nel sequestro penale delle attrezzature che permettevano lo svolgimento della condotta illecita, ma che per ragioni di opportunità si preferiva non eseguire. Questo tuttora avviene poiché la legislazione italiana non risulta perfettamente allineata con la giurisprudenza europea. Infatti se l'Italia in tema di giochi pubblici adotta un sistema autorizzatorio, la legislazione europea lascia ampia discrezionalità agli stati membri senza peraltro loro imporre particolari adempimenti se non il possesso delle autorizzazioni alla raccolta dei giochi. In merito a tale disomogeneità di pensiero si contrappone da un lato la resistenza della legislazione italiana che ritiene necessario ai fini autorizzatori il possesso delle concessioni di ADM e della Licenza di Polizia ex 88 Tulps, dall'altra una posizione della legislazione europea meno restrittiva, basata sul libero scambio e circolazione di beni, per la quale è sufficiente acquisire l'autorizzazione nel paese in cui ha la sede legale la società di bookmaker senza avere l'obbligatorietà di possedere la medesima autorizzazione nello stato in cui questi andavano a svolgere la propria attività di raccolta scommesse, la cui conseguenza era il naturale rilascio della licenza ex 88 Tulps. Tale posizione è stata sposata da numerosi giuristi che obiettavano in maniera profonda sul non allineamento della legislazione italiana rispetto a quella europea ponendo l'accento sul fatto che gli obblighi posti dallo stato italiano in termini di acquisizione delle autorizzazioni di fatto ponevano dei vincoli in tema di stabilimento, prestazione dei servizi e conseguentemente alla libera iniziativa commerciale dei paesi membri poiché, si riteneva necessario solo il possesso dell'autorizzazione alla gestione dei giochi rilasciata dal paese d'origine dello stato membro per poter esercitare l'attività d'impresa collegata all'interno della Comunità Europea e non obbligatorio una ulteriore concessione dello stato membro in cui l'azienda intendeva svolgere la propria attività in quanto ne era già in possesso. Tale interpretazione si concretizzò con la famosa sentenza Costa e Cifone (i nomi degli avvocati), del 16 febbraio 2012 che mise in crisi le posizioni sposate da ADM anche in termini di esercizio dell'azione penale poiché le aziende si avvalsero della possibilità di richiedere l'intervento della giustizia in termini risarcitori per il danno economico avuto per l'interruzione della propria

attività a causa dell'attività di Polizia Giudiziaria. A tutt'oggi permane ancora questo stato di incertezza normativa con il conseguente e prudente atteggiamento da parte degli operatori di Polizia alla segnalazione alle competenti Procure della Repubblica per la mancanza del titolo autorizzatorio ex 88 tulps senza eseguire alcun sequestro, se non autorizzato dall'Autorità Giudiziaria, ai fini di non vedersi contestata una azione risarcitoria da parte dell'attività economica coinvolta.

CAPITOLO VI

RILEVAZIONI FOTOGRAFICHE DI APPARECCHI NON CONFORMI:


VIDEOPOKER



Ricevitore di banconote Scheda irregolare



ricevitore di banconote Monitor pc



Gioco a rulli



Gioco a rulli

ricevitore di banconote



Gioco a rulli

ricevitore di banconote



Gioco a rulli



Gioco a rulli



Gioco a rulli

ricevitore di banconote



Gioco a rulli



riproduzione del poker a rulli

Capitolo VII

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI

UTILIZZO DA PARTE DEI MINORI DI ANNI 18 DI CONGEGNI DI CUI ALL'ART.110
COMMA 6 LETT A E B.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 20 e 21 D.L. 98 del 06/07/2011 Convertito dalla L. 15/07/11 n. 111	Chiunque (generalmente si identifica nel gestore), consente l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e b da parte di minori di anni 18.	Da 5.000 a 20.000 € p.m.r. 6.666,67; (art. 21 D.L. 98/11) Proventi allo Stato. Mod. F24 Accise, codice tributo 5248	Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM (art. 21 D.L. 98/11), per l'adozione del provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo da 10 a 30 giorni. Rapporto all'autorità comunale (ex art. 86 Tulps) ovvero alla Questura (ex art. 88 Tulps)

MANCATA APPOSIZIONE DEL NULLAOSTA SULL'APPARECCHIO OVVERO APPOSIZIONE
DI NULLAOSTA NON ORIGINALE.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett. f TULPS	Chiunque (generalmente il gestore) consente l'utilizzo di videogiochi di cui al comma 6 lett. a e b e comma 7 lett. a e c. senza che sugli stessi sia apposto, benchè rilasciato, nullaosta ovvero risulta apposto nullaosta non in originale.	Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 Il nullaosta ha riprodotto il codice identificativo corrispondente ed un ologramma che riconduce all'originalità dello stesso.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'ADM Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata ADM Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

MODALITA' OPERATIVA:
1 - 110 c 6 obbligo di esposizione NOD in copia conforme, NOE in originale ed
attestato di conformità;
2 - 110 c 7 obbligo di esposizione NOD,NOE, CODE ID.

APPARECCHI NON CORRISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

A)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett a TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)	Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da 1.000 a 6.000 € p.m.r. 2.000 €	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'ADM Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

B)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett b TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È opportuno nel verbale di sequestro indicare chi è il produttore e/o importatore	chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da 1.000 a 6.000 € p.m.r. 2.000 €	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'ADM Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

C)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consentendo il funzionamento di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi</p>	<p>4.000€ p.m.r. 1.333,33 €</p> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

PRINCIPALI VIOLAZIONI ALL'ART. 110 COMMA 9 DEL TULPS.

PREMESSA

Relativamente al sequestro amministrativo delle somme contenute all'interno dei videogiochi non conformi è stata siglata una convenzione tra Poste Italiane spa ed AAMS per mezzo della quale sono stati aperti due conti correnti dedicati su cui versare le somme e su cui non si applica la commissione del bollettino postale da verificare con gli Uffici Regionali ADM competenti per territorio.

- ccp 97256572 per i sequestri di importo inferiore a 50 euro;
- ccp 97253967 per i sequestri di importo superiore a 50 euro.

Intestato alla Direzione Regionale AAMS competente;

E' importante nella causale indicare il n. di verbale amministrativo e la data del sequestro.

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie di sospensione dell'attività collegate alle violazioni dell'art 110 TULPS, per una questione di opportunità e proporzionalità delle stesse, sarebbe auspicabile che ci fosse un provvedimento che disciplini le modalità di applicazione come può essere, a titolo di esempio una delibera di giunta.

UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE CONSENTONO IL COLLEGAMENTO ON LINE A CONCESSIONARI DI GIOCO AUTORIZZATI E NON DA PUBBLICI ESERCIZI
- UTILIZZO DI TOTEM

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 1 c 923 L. 28.12.2015 n. 280</p> <p>Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore e/o proprietario e titolare della piattaforma dei giochi (sanzione di € 33.333,33).</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>COMMA 923 Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.</p>	<p>20.000€ p.m.r. 666.67 €</p> <p>F24 codice tributo 5387</p> <p>L'art.7 c 3 quater del D.L. 158/12 riguarda l'utilizzo di apparecchiature nei pubblici esercizi che consentono il collegamento ai concessionari autorizzati e non</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale/Lazio se trasgressore è società estera.</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MANCATO COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA ADM PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110.COMMA 6 LETT A .

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 1 c 646 e 648 L. 23.12.2014 n. 190</p> <p>Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro) Vedi anche modalità art. 1 c 648 L. 190/2014</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore o proprietario.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Comma 646 Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni...(omissis)...</p>	<p>20.000€ p.m.r. 6666.67 €</p> <p>F24 codice tributo 5387</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Al momento del controllo si contatta telefonicamente l'ADM regionale comunicando il codice identificativo e si verifica se l'apparecchio risulta collegato in rete. Nell'orario di chiusura degli uffici si contatta la ditta SOGEI con sede a Roma.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT.A E E COMMA 7 LETT. A E C CON NULLAOSTA SCADUTO.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi. Si sequestra il nullaosta.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps il cui nullaosta sia scaduto.</p>	<p>4.000€ p.m.r. 1.333,33 €</p> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 disciplinati dal Decreto Direttoriale 19 settembre 2006.</p> <p>Per gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett. b ovviamente si farà riferimento a futura nuova regolamentazione, per cui a tutt'oggi i nullaosta sono validi.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Si controlla il nullaosta e se rilasciato prima del 01 gennaio 2008 si procede alla contestazione previa verifica telefonica c/o aams per il collegamento in rete con riscontro positivo riferito agli apparecchi di cui al comma 6 lett a e b contestando il mancato collegamento alla rete telematica. Si procede inoltre alla contestazione della violazione all'art. 110 comma 9 lett d.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 LETT. A E C PRIVI DI CODICE IDENTIFICATIVO

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps privi di codice identificativo.</p>	<p>4.000€ p.m.r. 1.333,33 €</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Il codice identificativo si può trovare su supporto esterno che garantisce l'inalterabilità oppure a video una volta spento e riacceso l'apparecchio.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT A E 7 PRIVI DELL'APPOSIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett f TULPS</p> <hr/> <p>NON si applica il sequestro</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps, benché in possesso dei titoli autorizzatori, gli stessi non erano esposti all'esterno degli apparecchi.</p>	<p>500€ p.m.r. 1.000 €</p>	<p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <hr/> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Questa fattispecie sanziona la mancata esposizione dei titoli autorizzatori: NO di distribuzione(NOD), NO di messa in esercizio(NOE),questi due almeno in copia conforme e l'attestato di conformità in originale. L'esposizione dei titoli in fotocopia integra tale fattispecie.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT B NON RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett f ter TULPS</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b del Tulps non conformi alle caratteristiche e prescrizioni.</p>	<p>5.000€ p.m.r. 10.000 €</p>	<p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: E' condizione indispensabile nel verbale di accertata violazione indicare quale sia la regola tecnica prevista dal decreto direttoriale non corrispondente.</p> <p>La mancanza della licenza ex art 88 per la gestione degli apparecchi 110 c 6 lett b è sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 del Tulps</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 CON DISPOSITIVI A RULLI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. a del Tulps con dispositivo a rulli.</p>	<p>4.000€ p.m.r. 1.333,33 €</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: <u>E' indispensabile</u>, quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> l'apparecchio mentre compaiono i rulli. Per far apparire i rulli bisogna che il gioco funzioni nella sua fattispecie irregolare.</p> <p>N.B.: il solo fatto che gli apparecchi di cui sopra ha un ricevitore di banconote non lo fa rientrare nella fattispecie irregolare, è obbligatorio accertare il funzionamento a rulli.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 LETT. A E C PRIVI DI NULLAOSTA PERCHE' MAI RILASCIATI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett d TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>chiunque, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti</p>	<p>Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 €</p> <hr/> <p>Questa fattispecie si riscontra quando gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 e 7 non hanno i nullaosta e/o il codice identificativo che deve essere riportato nel nullaosta.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <hr/> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett b TULPS</p> <p>Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p>	<p>chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 €</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'ADM Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale.</p>

VIOLAZIONE ALLE NORME DI CONTINGENTAMENTO DEGLI APPARECCHI NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 4 c 4 ed art. 6 c 6 D.D. 27/07/2011	Chiunque installa all'interno del locale preposto all'esercizio solo apparecchi congegni di cui al comma 6 lett. a e b in numero superiore a quanto previsto.	Fino a € 1000 p.m.r. €333,33	Si contesta la violazione al concessionario, al proprietario, al gestore Proventi allo stato tramite ADM; Rapporto all'autorità competente identificata in ADM Rapporto all'autorità che ha rilasciato la licenza Sindaco/Questore; Rimozione forzata degli apparecchi.

MODALITA' OPERATIVA: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale;
verificare lo stato di detenzione degli apparecchi: esercizio, magazzino, manutenzione

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Per la lettera j ed o, vi deve essere una distanza tra gli stessi pari a 2 mq. Non è consentita l'installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente identificata nel Prefetto. Rapporto all'autorità Questorile ed ADM

DIVIETO DI INGRESSO E PERMANENZA DI MINORI DI ANNI 18

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	I minori non possono accedere nei locali ove vi siano apparecchi di cui all'art. 110 c 6, sale scommesse o sale ove si effettuano concorsi con vincite in denaro.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 c 1 del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Comune(86 TULPS) Stato (88 TULPS) Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune/Prefetto

N.B.: E' indispensabile identificare il minore
 Occorre altresì individuare la fattispecie del luogo di installazione e relativa autorizzazione di Polizia al fine di determinare la competenza tra il Comune e la Questura per sanzioni ed autorità competente

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Questo articolo si applica esclusivamente per i pubblici esercizi.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 €	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni.

VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA'

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 senza che venisse rispettata la superficie minima di ingombro in 2 mq	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 €	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Tramite ADM Rapporto all'autorità competente ADM, Comune per 17 quater

N.B.: In sede di primo sopralluogo si dispone, con congruo tempo, la prescrizione del rispetto della condizione di installabilità, se non rispettato si applica detta sanzione. E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni - Nella contestazione indicare il ripristino della condizione di installabilità.

DIVIETO DI INSTALLAZIONE IN LUOGHI NON DEPUTATI

A)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 in luoghi di cura, istituti scolastici ovvero le loro pertinenze, in luoghi di culto.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 €	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni - Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi.

B)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 all'esterno dei locali, benché autorizzati, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati e di cui non è conosciuta la titolarità.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 €	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni - Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NELLA DETERMINAZIONE 04 APRILE 2017 N. 37100/D PER GLI ESERCIZI CHE HANNO SOLO VLT.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Mancata adozione di un sistema di videosorveglianza; Mancato rispetto dei parametri tecnici previsti per la messa in esercizio.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione alla Determinazione 04 aprile 2017, n. 37100	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente Identificata nel Prefetto Rapporto all'autorità Questorile ed ADM

N.B.: per le violazioni di cui alla Determinazione 04 aprile 2017, n. 37100/D. E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni.
A Parere di chi scrive, in relazione alla circolare su richiamata, la mancanza di uno dei requisiti sanzionati presuppone la perdita del requisito di sorvegliabilità del locale, in questo caso però di competenza esclusiva della Questura visto che la licenza ex 88 TULPS.

Verbale di Sequestro Amministrativo



Città di Sassuolo

Corpo Polizia Municipale
Via Decorati al Valor Militare 80
41049 Sassuolo
Telefono: 0535 1844729
fax: 0535 1844900
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 0023680366

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (ai sensi art. 13 L. 689/81 ed art. 110 c. 9 bis del T.U.L.P.S.)

L'anno _____ il giorno _____ alle ore _____ in Sassuolo (Mo) alla
via _____
presso _____ il/i sottoscritto/i _____
ha/hanno provveduto al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 ed
art. 110 c. 9 bis del T.U.L.P.S., a carico di:

Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____
id.to tramite _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____
in qualità di _____ del _____
sito in Sassuolo via _____

delle cose sotto specificate, trovate in disponibilità della persona sopra
generalizzata, non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate all'art.
110 del T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge attuative del medesimo articolo:

Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a del T.U.L.P.S.:

- 1) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 2) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 3) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 4) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 5) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 6) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 7) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S.:

- 8) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 9) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 10) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 11) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 12) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 13) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 14) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 15) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____

Risultano sottoposte a sequestro amministrativo di n° _____ apparecchi del
n° _____ al n° _____, e complessivamente l'imposto sequestrato corrisponde
ad _____
€.

L'esercente dichiara che gli apparecchi rinvenuti nei locali sono di proprietà di:
- dal n° _____ al n° _____ della ditta _____
- dal n° _____ al n° _____ di proprietà del titolare del pubblico esercizio.

Eventuali specifiche:

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto:

- per la successiva consegna all'ufficio preposto del Comando in intestazione;
 tramite affidamento al trasgressore per la custodia nei locali siti in _____ alla
via _____;

al sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ alla via _____
id.to tramite _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____

che viene reso edotto delle responsabilità penali:
- inerenti le violazioni dei sigilli apposti a norma degli art. 349 e 350 C.P.;
- concernenti la custodia delle cose oggetto di sequestro, a norma degli art. 334 e 335 C.P.

Su ognuna delle cose sequestrate vengono apposti n° _____ sigilli, onde impedirne l'utilizzo
ovvero la manomissione delle stesse, costituiti da fogli di carta apposti con carta adesiva
debitamente timbrata con il logo del Comando in intestazione; rilevati fotograficamente.
Quanto sopra viene posto sotto sequestro ai sensi e nei modi previsti dall'art. 13 della Legge
24.11.1981 n° 689, del DPR 29.07.1982 n° 571 e dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Avverso il presente atto ai sensi dell'art. 19 della Legge 689/81, si può proporre opposizione
all'Autorità competente preposta: AAMS - Ufficio regionale dell'Emilia Romagna - sede di
Bologna, via Riva di Reno, 68 40122 Bologna.

Si può proporre altresì istanza di restituzione alla medesima autorità, dimostrando di averne
diritto, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (art. 19 comma 2, L. 689/81)
Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in quattro copie, di cui una per l'esercente,
una per l'Autorità competente, una per la società proprietaria ed una da conservare agli atti
del Comando in intestazione.

Fatto, letto chiuso e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE _____ IL CUSTODE _____ I/IL VERBALIZZANTI/E _____

Città di Sassuolo
 Copia Palaz. Municipale
 Via Dece di Anversa/100a/01
 41049 Sassuolo
 tel. 0521 851126
 fax 0521 851126
 P.I.A. 00000000368
 C. 0403010102

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi [redacted] alle ore [redacted] in Sassuolo (Mo), Via Decorati al Valore Militare 60, presso il Comando in Missione in sostituzione i sottostanti: **LEVOTE Gianni** e [redacted] a seguito di controllo amministrativo effettuato il giorno [redacted] alle ore 16.10 circa presso il pubblico esercizio denominato "[redacted]" con sede in Sassuolo (Mo) di [redacted], accertavano che:

TRASGRESSORE /OBBLIGATO IN SOLIDO

Trasgressore: [redacted] nato a Modena il [redacted] e residente in [redacted] (Mo) alla via [redacted] quale titolare del "[redacted]" in rubrica meglio indicata e presente al momento del sopralluogo.

Obbligato in solido: [redacted] con sede in Sassuolo (Mo) via [redacted]

Rilevato che durante l'accesso ispettivo al cui sopra venne accertata l'offerta di giochi di cui all'art. 110 c. 6 lettera b del R.D. 1931/773 ovvero di qualunque altro apparecchio idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincita in denaro, non collegato alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consente la lettura dei dati relativi alle singole giocate, anche per effetto di manipolazioni, come previsto dall'art. 1 comma 646 della L. 190/2014;

visto l'art. 1 comma 646 e 648 della L. 190/2014;

nello specifico l'offerta di giochi ex art. 646 l. 190/2014, era la seguente:

Nome	Tipologia	Dir. Utilizz. A/S	proprietà
1		SI	NO
2		SI	NO
3		SI	NO
4		SI	NO

Visto che l'art. 648 della L. 190/2014 dispone che (omissis): "Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora ci esso non sia consegnato l'importo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché

alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'operatore ricevitore di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia di titolare dell'esercizio a soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma. "(omissis);...

Preso atto che l'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che "(omissis): "Gli organi adetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza "(omissis): "adottare procedure di sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa" (omissis) "All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (omissis);...

Si procedeva con separato verbale al sequestro amministrativo dei summenzionati ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il trasgressore dichiara che i videogiochi sono di sua proprietà.....

Modello di pagamento (art. 16 L. 689/1981):
 Entro 60 giorni dalla data della constatazione della violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse o, se più favorevole, qualora sia superiore il minimo della sanzione edulcorata, pari al doppio del relativo importo.
 Dove la parte sceglie di affrontare il pagamento in misura ridotta a norma del richiamato art. 16 della legge 689/1981, la parte dovrà versare la somma determinata in **€ 6.656,67** mediante **modello di pagamento F24** Accisa, sezione "Accise/Monopoli ed altri tributi non ammessi in compensazione", così come disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e secondo le seguenti indicazioni.
 Nello stesso termine di pagamento della sanzione, sarà necessario provvedere al pagamento delle spese di notifica del presente atto pari ad €..... mediante versamento su cc postale n° 17300419 intestato a Polizia Municipale di Sassuolo specificando la causale del versamento.

Si precisa che il Modello F24 - Accise è disponibile sul sito istituzionale www.arsm.gov.it. Si raccomanda di riportare integralmente i dati sotto indicati, ponendo attenzione al codice fiscale del trasgressore al codice tributo ed anno di riferimento

COGNOME	NO	COGNOME	NO	COGNOME	NO	COGNOME	NO	COGNOME	NO
LEVOTE	GI	LEVOTE	GI	LEVOTE	GI	LEVOTE	GI	LEVOTE	GI

Una copia del relativo attestato di pagamento e del presente atto di accertamento dovrà essere trasmessa all'ufficio verbalizzante i cui riferimenti sono riportati in intestazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla stessa data di contestazione e/o notificazione, a norma dell'art. 13 della L. 689/1996, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio del Municipi per l'Amministrazione - Sede di Bologna, via Riva di Reno, 60 - 40122 Bologna e possono essere sentiti dall'autorità competente, e che, ove non si sia proceduto a norma dell'art. 24 della Legge 689/1996, determinerà la somma dovuta con ordinata motivata, ingiungendone il pagamento insieme con le altre spese, altrimenti, se ritenuta non fondata l'accertazione, disporrà l'archiviazione degli atti. L'ordinanza ingiunge l'esecuzione coattiva ed esecutiva.

LA PARTE

I VERSALIZZANTI

GIANNI LEVOTE

Il sottoscritto... (text partially obscured)

Il sottoscritto... (text partially obscured)

Verbale utilizzo NEI PUBBLICI ESERCIZI di apparecchi che si collegano ad internet e giochi promozionali.

Città di Sassuolo
 Ufficio Polizia Municipale
 Via Cassanese 100 - 41012 Sassuolo (MO)
 Tel. 0521/210111
 Fax 0521/210112
 www.comune.sassuolo.mo.it

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: **Violazione amministrativa** commessa dal Sig. **GIANNI LEVOTE**, nato il **02/01/1974**, residente a **Rovato (MO)**, in via **via Cassanese 100**, al numero **100**, in data **16/10/2024**, alle ore **16:30** circa presso il pubblico esercizio denominato **"GAMES ROOM - GAMES ROOM"**, sito in via **via Cassanese 100**, al numero **100**, in Comune di **Sassuolo (MO)** alla via **via Cassanese 100**, al numero **100**.

TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO:

Trasgressore: **GIANNI LEVOTE**, nato a **Modena il 02/01/1974**, e residente a **Rovato (MO)**, alla **via Cassanese 100**, al numero **100**, in data **16/10/2024**, alle ore **16:30** circa presso il pubblico esercizio denominato **"GAMES ROOM - GAMES ROOM"**, sito in via **via Cassanese 100**, al numero **100**, in Comune di **Sassuolo (MO)** alla via **via Cassanese 100**, al numero **100**.

Obbligato in solido: **GIANNI LEVOTE**, nato a **Modena il 02/01/1974**, e residente a **Rovato (MO)**, alla **via Cassanese 100**, al numero **100**, in data **16/10/2024**, alle ore **16:30** circa presso il pubblico esercizio denominato **"GAMES ROOM - GAMES ROOM"**, sito in via **via Cassanese 100**, al numero **100**, in Comune di **Sassuolo (MO)** alla via **via Cassanese 100**, al numero **100**.

Ritrovato che durante l'orario consentito di cui sopra veniva eccitata l'attività di giochi in violazione dell'art. 7 comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 116/2012 consentita con modificazione della L. 138/2022.

Visto la legge 138/2022;
 Visto l'art. 1 comma 646 lett b) della L. 102/2014;
 Visto l'art. 1 comma 923 della Legge 208/2018;

nello specifico l'attività di giochi svolta da **GIANNI LEVOTE** (co. Toluati) ex D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 7, alla seguente (soggetti se non presenti i bolli, altrimenti omettere):

Base	Spese	Di	Interessi	Sanzioni
		2	25	
		2	25	
		2	25	
		2	25	

Promesso che per il combinato d'acconto di cui al comma 3-quotidiani del D.L. 116/2012, con l'art. 1 comma 646 e 648 della L. 102/2014 e dell'art. 1 comma 923 L. 208/2018, trova applicazione il principio di accedi ad esse legati.

Visto che l'art. 1 comma 923 della L. 208/2018 prevede che, "omissis", "Per la restituzione dell'acconto il Comune deve, entro il 31 dicembre 2024, o, in caso di violazione dell'art. 7, comma 3-quotidiani, del decreto-legge 13 settembre 2022, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2022, n. 189, il titolare dell'esercizio e punto con la sanzione amministrativa di euro 20.000, la stessa sanzione si applica al proprietario dell'attività, il divieto di cui al"

precedente periodo e la sanzione si prevede di applicarsi, altresì, nell'ipotesi di attività di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi, ovvero in esercizi pubblici, ovvero e comunque in connessione telematica di rete. Il valore della piattaforma dei giochi promozionali è pari a euro 50.000 e non oltre 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio dell'Agente di Polizia Municipale - Area Municipi, funzionalmente competente per i soggetti con sede in questo e circoscrizioni fuori del territorio del Comune." (omissis).

Infine, visto che l'art. 13 della legge 26 novembre 1981, n. 689 prevede che, "omissis", "Gli organi accertatori possono successivamente essere disposti per le violazioni o previsti le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro pari alla somma amministrativa di cui all'art. 13 della legge 26 novembre 1981, n. 689, "omissis". "Ente accertatore di soggetti cittadini delle zone che possono fornire oggetto di confisca amministrativa" (omissis). "L'accertamento delle violazioni commesse con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedersi anche in ufficio o in ogni altro luogo pubblico." (omissis).

Si procedeva con questo verbale di accertamento amministrativo del summenzionato al sensi dell'art. 13 della L. 689/96.

Il trasgressore dichiara che i verbali di sanzione sono suoi propri.

Modalità di pagamento: (art. 16 L. 689/1996)

Entro 60 giorni dalla data del presente verbale di accertamento, il pagamento in misura ridotta può essere fatto presso il servizio di riscossione previsto per le violazioni commesse o, se più favorevole, quello stabilito dal Comune della circoscrizione, con il rispetto del reddito imponibile.

Dei le somme, scelta di effettuare il pagamento in misura ridotta a norma del richiamato art. 16 della legge 689/1996, la parte dovrà versare la somma determinata in **€ 6.806,67** mediante modello di pagamento F24 Accise, sezione "Acquie Municipali ed altri tributi non ammessi in competenza", così come disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 251 del 2009 e successivamente modificato.

Nelle stesse termini il pagamento del sanzione, potrà necessariamente procedere al pagamento delle spese di notifica del presente atto con addebito in conto corrente bancario o postale n. 12720-119 intestato a Polizia Municipale di Sassuolo specificando la causale del versamento.

Si precisa che il Modello F24 - Accise è disponibile sul sito www.riscossione.comune.sassuolo.it. Si raccomanda di riportare l'addebitando i dati sopra indicati, ponendo attenzione al codice fiscale del trasgressore al raddio tributo ed anno di riferimento.

VERBALE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
VERBALE	0	1	0	1	0	1	0	1
VERBALE	0	1	0	1	0	1	0	1
VERBALE	0	1	0	1	0	1	0	1

Una copia del relativo atto di pagamento e del presente atto di accertamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Versalizzanti del riferimento bene riportati in intestazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla spesse data di contestazione e/o notificazione, a norma dell'art. 18 della L. 589/19681, p. interessati possono far pervenire all'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna, via Riva di Reno, 68 - 40122 Bologna e possono essere sentiti dall'autorità competente e che, ove non si sia proceduto a norma dell'art. 24 della Legge 689/1981, determinerò la somma dovuta con ordinanza motivata, includendone il pagamento insieme con le altre spese, altrimenti, se riterrà non fondate, accetteranno, dopo la verbalizzazione degli atti, l'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

LA PARTE

I VERSALIZZANTI

 LEVOTE Gianni
P. Sassuolo

Il presente provvedimento è stato redatto nel cdg del 02/04/2026, n. 1/2026, art. 1, c. 1, lett. a)

CAPITOLO IX L. 07/02/1951 n. 168 ed art. 110 TULPS

Per dovere di cronaca si riporta quanto scritto nell'art 110 c 9 quater del tulp: Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*

Tale legge all'art. 1 dispone che:

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all'Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

Dispositivo dell'art. 110 TULPS

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza → Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici → Capo II - Degli esercizi pubblici

1. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- 1. a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite,**

devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

2. a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);
3. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 4. 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 5. 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 6. 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 7. 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 8. 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 9. 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

1. a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
2. [b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (231) , tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;]
3. c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
4. c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri

strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

- 5. c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.**

7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita..

7-quinquies. [Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.]

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1. a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;**
- 2. b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;**
- 3. c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi⁽²⁷⁾;**
- 4. d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;**
- 5. e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;**
- 6. f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;**
- 7. f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;**
- 8. f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non**

rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;

9. f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

